

## **I rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia: l'Intesa del 1995**

di *Stefania Colombo*

**SOMMARIO:** 1. Il dibattito precedente l'Intesa. 2. L'inizio delle trattative e l'analisi del preambolo dell'Intesa. 3. I contenuti: 3.1 L'abrogazione della "legge sui culti ammessi" e libertà religiosa. 3.2 I ministri dell'U.C.E.B.I. 3.3. L'assistenza spirituale. 3.4. L'insegnamento religioso e la scuola. 3.5. Il matrimonio. 3.6. Gli enti ecclesiastici. 3.7. Il finanziamento. 3.8. Gli edifici di culto e i beni culturali.

### **1. Il dibattito precedente l'Intesa.**

Le Confessioni religiose acattoliche presenti in Italia, e fra esse anche le Chiese Battiste, si trovarono, alla fine della guerra, ad essere considerate come "culti ammessi": così venivano definite dalla legge 24 giugno 1929 n. 1159 e dal successivo decreto esecutivo del 28 febbraio 1930 n. 289.

I Battisti italiani, che negli anni bui del fascismo e del conflitto mondiale avevano dovuto superare numerosi e gravi problemi relativi alla loro sopravvivenza<sup>1</sup>, non avevano ancora avuto modo di affrontare in maniera serena una riflessione accurata sul tema dei loro rapporti con l'ordinamento statale.

Per quanto riguarda i rapporti con la comunità politica ed istituzionale, appare assolutamente necessario fare dei chiarimenti riguardo la ormai consolidata prassi di inserire il "principio della separazione tra Stato e Chiesa" tra i caratteri distintivi della dottrina battista<sup>2</sup>.

Come viene fatto osservare da più parti in ambiente evangelico, le vicende preparatorie che hanno portato alla stipulazione dell'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (U.C.E.B.I.), sono state vissute dalle Chiese battiste con particolare attenzione ed ansia, proprio perché mancava la certezza di riuscire a far comprendere appieno le proprie caratteristiche e di conseguenza ottenere un accordo che consentisse che tali specificità fossero rispettate e che l'esercizio dei diritti di libertà potesse avvenire tenendo conto di esse. I Battisti erano ben consapevoli che certi particolari aspetti della loro fede, come il congregazionalismo, il sacerdozio universale dei credenti o la separazione fra Chiesa

<sup>1</sup> Vedi Cap. 1 Par. 1.3 della presente trattazione.

<sup>2</sup> MARANO V., *I cristiani evangelici*, in *Le minoranze religiose in Italia*, a cura di FERRARI S. e VARNIER G. B., ed. S. Paolo, Milano, 1996, p. 75.

e Stato, avrebbero potuto essere colti con difficoltà dalla controparte e quindi difficilmente trovare adeguato spazio di applicazione<sup>3</sup>.

Il problema che si poneva riguardo il principio battista della separazione fra Stato e Chiesa consisteva nello stabilire come si potesse conciliare un accordo con lo Stato, quale è l'Intesa, con la pretesa separazione tra i due ordini.

I Battisti sono sempre stati sostenuti dal principio fondamentale della separazione tra Chiesa e Stato, che ha come logica conseguenza la laicità di quest'ultimo e la libertà delle coscienze. All'inizio del secolo, in un testo molto ben conosciuto dalle Chiese battiste, si leggeva: "Il grande principio che sottostà alla libertà religiosa è questo: Iddio solo è Signore della coscienza...I magistrati civili sono ordinati da Dio. Per i suoi propri fini lo Stato è sovrano. Ma questi fini non comprendono affatto la vita religiosa dell'individuo. Quindi la vita civile e la vita religiosa appartengono a sfere completamente diverse. Il diritto che ogni anima ha di porsi direttamente in comunione con Dio è un diritto inalienabile, nel quale lo Stato non deve intromettersi"<sup>4</sup>.

E' stato da più parti osservato come l'atteggiamento tenuto dalla comunità battista italiana nel periodo repubblicano metta in evidenza la mancanza di un'adeguata preparazione sia nell'affrontare la nuova situazione socio – politica venutasi a creare nel nostro Paese, sia nello sfruttare le nuove prospettive che si presentavano per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Chiesa<sup>5</sup>.

A peggiorare questa non felice situazione, contribuì la confusione che si venne a creare riguardo il non chiaro significato e valore da dare al concetto di separazione fra Stato e Chiesa: molto probabilmente i Battisti del tempo non si rendevano conto del significato concreto e della reale portata del principio che ponevano alla base dei loro rapporti con l'ordinamento Italiano.

E' stato fatto osservare come si possa tranquillamente affermare che la comunità battista della prima Italia repubblicana, quando si richiamava al principio della separazione fra Stato e Chiesa, dimostrava chiaramente di fare riferimento al concetto "Libera Chiesa in libero Stato" come presente nella teorizzazione di A. Vinet.

Alexandre Vinet, pastore protestante rappresentante della riviviscenza religiosa nel cantone di Vaud nei primi decenni dell'ottocento, pubblicò nel 1842 l'*Essai sur la manifestation des convictions religieuses et sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat*. L'opera non ebbe larga diffusione tra la classe politica italiana dell'ottocento, ma è interessante rilevare come da essa derivò l'impostazione dei rapporti tra Stato e Chiesa propria a Cavour, e sintetizzata nella notissima formula, di derivazione "Vinetiana", "Libera Chiesa in libero Stato"<sup>6</sup>.

La posizione fondamentale del Vinet sta nella proposizione che la religione è atto d'individualità e di spontaneità; una religione di Stato nega in principio,

<sup>3</sup> SCARAMUCCIA F., *L'intesa Battista: un'identità rispettata*, in *Quaderni della scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, n. 6, *Le intese viste dalle confessioni*, ed. Jovene, Napoli, p. 68.

<sup>4</sup> MULLINIS E. Y., *Credenze*, in *I Battisti*, ed. Scuola Teologica Battista, Roma, 1913, p. 124.

<sup>5</sup> SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., *L'Intesa Battista: un'identità rispettata*, ed. Claudiana, Torino, 1994, p. 8.

<sup>6</sup> JEMOLO A. C., *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, ed. Einaudi, Torino, 1963, p. 105.

compromette di fatto, questi sacri caratteri propri ad ogni vero culto, ed annienta l'essere religioso<sup>7</sup>.

Il separatismo di Vinet è basato su di un irriducibile dualismo fra Stato e Chiesa: egli vede lo Stato come Ente rappresentante dell'Uomo naturale collettivo, ed operante all'interno dell'abissale distanza che separa la Natura dalla Grazia, l'Uomo naturale dall'Uomo rigenerato.

Tale incolmabile dualismo, secondo Vinet non può essere superato né dallo Stato né dall'Uomo: l'unica cosa possibile è prendere atto della insanabile situazione esistente<sup>8</sup>.

Nella logica di quest'ultima concezione dei rapporti tra ordinamenti, Stato e Chiesa non hanno alcuna possibilità di comunicare tra loro e hanno solo la possibilità di ignorarsi, presiedendo l'uno sui "corpi", e l'altra sugli "spiriti".

Conseguentemente, Stato e Chiesa non possono avere alcuna istituzione in comune, neppure il matrimonio: non esiste un campo che li riguardi entrambi e nel quale ambedue si muovano con interessi concorrenti. Secondo la ricostruzione di Vinet, quindi, fra Stato e Chiesa non c'è alcuna possibilità di relazione, non avendo le due realtà "nulla da dirsi"<sup>9</sup>.

Ricondurre la concezione battista dei rapporti tra Stato e Chiesa alla teoria elaborata dal Vinet non appare assolutamente corretto, ed evidenzia la mancata conoscenza della storia e dell'evoluzione del pensiero battista dalle sue origini ad oggi. Pur non volendo squalificare né sottovalutare la teologia di Vinet, si può tranquillamente affermare che il principio battista della separazione fra Stato e Chiesa poggi su altre basi<sup>10</sup>.

In realtà, per i Battisti la divisione dei due ordinamenti si dimostra come inevitabile per il bene sia dello Stato che della Chiesa: è necessario che le due sfere rimangano distinte.

La concezione battista non prende assolutamente origine da una squalifica o da una demonizzazione dello Stato: i Battisti "sono sempre stati separatisti, ma rispetto alle Chiese nazionali, non rispetto allo Stato"<sup>11</sup>. La concezione separatista originò come protesta contro la Chiesa di Stato: bisogna ricordare, infatti, che il movimento battista nacque nell'Inghilterra del '600, dove era facile constatare come la Chiesa di Stato, con tutto ciò che questa comportava, negasse la libertà religiosa ed impedisse il principio di autodecisione: la protesta contro quella forma di Chiesa comportò di conseguenza anche una separazione dallo Stato.

I Battisti erano convinti che la riforma della Chiesa dovesse avvenire per mezzo del libero confronto delle coscienze davanti alla Parola di Dio. Per questo motivo dichiararono di voler rifiutare l'intervento dell'autorità civile nelle questioni di fede: se un'autorità deve manifestarsi contro le trasgressioni dell'Evangelo, essa

---

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 106.

<sup>8</sup> Secondo la teorizzazione di A. Vinet, il dualismo può superarsi solo tramite la rinascita di Gesù: né lo Stato né l'Uomo naturale possono farlo.

<sup>9</sup> SACRAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 9.

<sup>10</sup> *Ibidem*.

<sup>11</sup> SPANU P., *Rapporti fra Stato e Chiesa*, in *Il Testimonio*, n. 1 – 2 / 1974.

non può che essere quella che nasce nell'assemblea dei credenti, raccolta e guidata dallo Spirito Santo<sup>12</sup>.

Secondo R. G. Torbet, studioso e storico, i Battisti dovettero insistere sulla completa separazione fra Stato e Chiesa al solo scopo di salvaguardare le loro credenze riguardo la libertà religiosa ed il sacerdozio dei credenti: lo Stato non doveva assolutamente interferire con le credenze e con le pratiche religiose degli individui o delle congregazioni. Per parte sua, la Chiesa non aveva alcun diritto ad un aiuto finanziario statale<sup>13</sup>: la Chiesa deve essere indipendente dallo Stato in modo da non esserne condizionata direttamente od indirettamente, vivendo della Grazia di Dio, essa rifiuta favori, sovvenzioni, privilegi. Questo non significa affatto negare lo Stato e la sua legittimità: la London Confession del 1664 dichiara, all'articolo 48, che il magistrato civile è ordinato da Dio<sup>14</sup>.

Nell'ideologia battista, "separazione" vuole allora dire non impossibilità di contatto, ma il desiderio che la Chiesa sia autonoma ed abbia piena libertà di governarsi sotto la guida dello Spirito Santo, senza alcun bisogno di una particolare protezione da parte dello Stato<sup>15</sup>.

Rispecchiante la concezione battista dei rapporti tra Stato e Chiesa appare la teorizzazione di Roger Williams, fondatore della prima chiesa battista d'America nella città di Providence nonché artefice della Costituzione dello Stato di Rhode Island, spesso ricordato negli Stati Uniti come campione della libertà di coscienza; Williams parla di "libera Chiesa in libera società" (e non di "libera Chiesa in libero Stato" come Vinet): non si ha qui la contrapposizione fra Chiesa e Stato, ma la considerazione che all'interno della società operano sia la Chiesa che lo Stato: una relazione tra loro appare quindi inevitabile. Identica era la concezione dei primi Battisti inglesi, che intendevano per "separazione" la necessità che la Chiesa Locale e le Associazioni di Chiese fossero separate dalla Chiesa di Stato, ma al contempo affermavano che una relazione fra Chiesa e Stato doveva necessariamente esserci: per questo parteciparono alla rivoluzione inglese e furono attivamente presenti in Parlamento (sia pure in numero limitato)<sup>16</sup>.

La Chiesa battista, alla luce di quanto detto riguardo il concetto di "separazione", appare quindi come libera da ogni condizionamento o protezione statale, con un proprio ed autonomo ordinamento e convinta della laicità dello Stato, che comunque si impegna a rispettare.

Per i Battisti non c'è contrapposizione tra Chiesa e Stato, ma piuttosto la considerazione che entrambe queste "entità" operano all'interno della società e che quindi vi siano inevitabilmente degli spazi di incontro e di relazione fra loro; la Chiesa dovrà comunque avere la possibilità di muoversi liberamente ed autonomamente all'interno del contesto sociale che la riguarda.

<sup>12</sup> SCARAMUCCIA F., op. cit., p. 69.

<sup>13</sup> In *A History of the Baptist*, The Judson Press, Valley Forge, 1959, p. 481.

<sup>14</sup> SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 9.

<sup>15</sup> SCARAMUCCIA F., op. cit., p. 69.

<sup>16</sup> SACRAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 10 - 11.

La conclusione dell'Intesa con la Repubblica Italiana non ha dunque contraddetto il principio battista della separazione fra Chiesa e Stato, ma ha consentito alla confessione di trovare in essa piena comprensione delle esigenze della sua missione e completa soddisfazione, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti dell'ecclesiologia, che necessitavano di particolare riconoscimento statale per poter produrre adeguate conseguenze nella pratica<sup>17</sup>.

Si è da più parti fatto osservare come le Chiese battiste italiane della prima metà del secolo non avessero ben chiara la differenza tra il separatismo insanabile ed estremista di Vinet ed il concetto battista della separazione tra Chiesa e Stato: vi era anzi la tendenza a squalificare la figura e l'autorità statale<sup>18</sup>.

Nonostante la confusione sul concetto di separazione fra Stato e Chiesa, i Battisti non mancarono di impegnarsi attivamente, durante il periodo della Costituente, nel dibattito sulla libertà religiosa che si aprì in Italia e che vide coinvolte tutte le Chiese Evangeliche.

Nel gennaio 1946 M. Ronchi indirizzò al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana ed al Comitato Centrale del Partito Socialista Italiano, una lettera<sup>19</sup> in cui chiedeva di mettere all'ordine del giorno dei due organismi la questione della libertà religiosa nel nostro Paese. Secondo Ronchi tale libertà doveva necessariamente fondarsi su quattro elementi: eguaglianza dei cittadini, libertà di associazione per fini religiosi, libertà di propaganda e, in fine, libertà di culto.

Nel 1946 l'Opera Battista fu tra le denominazioni che fondarono il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche in Italia, organismo che presentava fra i suoi obiettivi anche quello di condurre la battaglia per la libertà religiosa<sup>20</sup>.

Dalla lettura degli articoli del "Testimonio", periodico d'ispirazione prettamente evangelica, è possibile ricostruire il dibattito e l'atmosfera creatasi attorno alla questione della libertà religiosa in Italia; in uno di questi articoli, nel 1946, si legge: "Come Evangelici Battisti, spesso perseguitati ma mai persecutori, difensori e propagatori costanti della libertà religiosa, ci auguriamo che nel nostro Paese, ritornando ad essere un Paese costituzionale moderno, possa vedere affermata la libertà religiosa nella carta fondamentale della sua nuova Costituzione"<sup>21</sup>.

Uno dei frutti della intensa attività del Consiglio Federale fu il manifesto firmato "I Cristiani Evangelici in Italia", i cui si rivendicava piena libertà di religione e di coscienza, indipendenza di tutte le Chiese dallo Stato e neutralità religiosa di quest'ultimo. Il Consiglio rimase sempre e comunque in contatto con la Costituente, inviandole, durante i lavori, le proprie dichiarazioni e prese di posizione. Tutto ciò non impedì che, con l'approvazione dell'articolo sette della Costituzione, negli

<sup>17</sup> SCARAMUCCIA F., op. cit., p. 70.

<sup>18</sup> Nel 1950, RONCHI M., nel *Messaggero Evangelico* n. 2/1950, scriveva: "Lo Stato è espressione della società naturale e non della società secondo la Grazia. Lo Stato risponde alle esigenze dell'uomo naturale e non alle esigenze dell'uomo spirituale"

<sup>19</sup> Riportata in *Il Testimonio* n. 2-3 / 1946.

<sup>20</sup> SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 11 – 12.

<sup>21</sup> Vedi *Nell'imminenza della Costituente*, in *Il Testimonio*, n. 7 / 8.

Evangelici italiani si venisse a creare un forte disappunto ed una grande amarezza nei confronti della presa di posizione dello Stato Italiano, che mostrava di dare così un ruolo preferenziale alla Chiesa Cattolica. Lo sdegno ed il rancore degli Evangelici italiani emerge chiaramente dalle pesanti ed accusatorie parole di M. Ronchi: “Resta il fatto che il Cattolicesimo è una religione di autorità imposta come il comunismo è un ordinamento di autorità imposta. Nell’uno e nell’altro gli individui contano fino ad un certo punto”<sup>22</sup>.

Nonostante la delusione ricevuta dall’approvazione dell’articolo sette della Costituzione, le Chiese Evangeliche non persero tempo, e, subito dopo la proclamazione della Suprema Carta, richiamarono insistentemente il Governo sulla necessità di applicare correttamente e velocemente quanto previsto dall’articolo otto della Costituzione: il Consiglio Federale nominò immediatamente i suoi rappresentanti nella trattativa diretta alla stipula di un’Intesa (in quel periodo si pensava più che altro ad un’Intesa fra lo Stato e tutte le Chiese Evangeliche riunite: ciò si deduce facilmente dalla composizione della rappresentanza di parte evangelica, costituita appunto da appartenenti a varie confessioni.)<sup>23</sup>.

Durante gli anni cinquanta si assistette ad un brusco arresto nell’evoluzione della situazione dei culti acattolici in Italia: questo blocco si deve imputare alla politica ed all’atteggiamento dell’allora Ministro degli Interni on. Scelba, che applicò la “legge sui culti ammessi” del 1929 con un rigore estremo, attuando un regime di polizia che di fatto limitò fortemente la libertà di testimonianza delle Chiese Evangeliche<sup>24</sup>.

Nel mese di novembre del 1967, dopo il Congresso Evangelico del 1965, venne fondata la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che nell’agosto del 1969 indisse un convegno ad Agape dal titolo: “La posizione delle Chiese Evangeliche di fronte allo Stato”. Nel documento conclusivo si legge: “Il principio delle Intese deve essere considerato come una garanzia istituzionale per la libertà delle Confessioni Evangeliche (non potendo lo Stato legiferare in materia che riguardi i suoi rapporti con le Confessioni evangeliche se non in base alle Intese raggiunte, ed in completa aderenza ad esse) e pertanto come garanzia sia contro qualsiasi normativa persecutoria o discriminatoria, sia contro qualsiasi normativa che comporti trattamenti di privilegio o forme di integrazione della Chiesa nelle strutture di potere dello Stato o di altri gruppi sociali, inaccettabili per noi, al pari di atteggiamenti persecutori o discriminatori”<sup>25</sup>.

Anche l’Unione Battista dimostrò di condividere posizioni come quella sopra riportata: nel 1974 il presidente P. Bensi inviò una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno e ai Presidenti di Camera e Senato, chiedendo a gran voce l’abrogazione della “legge sui culti ammessi” del 1929 (ritenuta

<sup>22</sup> Vedi M. RONCHI, *Stato e Chiesa Romana nella Costituzione Italiana in Il Testimonio*, n. 4 / 1947.

<sup>23</sup> Il Consiglio Federale, quali suoi rappresentanti nella trattativa, nominò: A. Deodato, Moderatore della Tavola valdese, M. Ronchi, Segretario Esecutivo dell’Opera Battista, E. Sbaffi, Presidente e Sovrintendente Generale della Chiesa Evangelica Metodista d’Italia.

<sup>24</sup> SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 13.

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 16.

costituzionalmente illegittima) e la piena attuazione di quanto disposto dall'articolo otto, comma terzo, della Costituzione, in modo da poter disciplinare in conformità a tale norma i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose di minoranza.

Anche altre denominazioni evangeliche dimostrarono di essere uscite dal "letargo" degli anni cinquanta e si impegnarono attivamente nello stimolare l'attività governativa verso la stipula di intese con le confessioni di minoranza: ma i tempi non erano ancora maturi, e il Governo ritenne opportuno rimandare la questione a dopo la revisione del Concordato. Il ministro dell'interno, onorevole Gui, rispose alla Tavola Valdese, nel gennaio del 1975, dicendo che non si riteneva "di dover promuovere la modificazione della legislazione 1929 – 30 concernente le Confessioni diverse dalla cattolica prima della revisione del Concordato, che interessa la maggioranza dei cittadini italiani. E ciò allo scopo di evitare disparità di trattamenti tra le Confessioni religiose, che si risolverebbero in un danno per quelle diverse dalla cattolica"<sup>26</sup>.

Fu con il governo Andreotti che le istanze e le esigenze delle confessioni religiose di minoranza trovarono un'accoglienza degna della loro importanza sociale: nel presentare al Parlamento il progetto di revisione concordataria, il Presidente del Consiglio, nel novembre 1976, affermò che il governo intendeva occuparsi "della predisposizione, sentendo i rispettivi responsabili, di aggiornate norme riguardanti le Confessioni religiose diverse dalla cattolica, a cominciare dalla Chiesa Valdese e da quella Metodista che ne hanno fatto esplicita richiesta". Il governo precisò, nella stessa occasione, che la trattativa sarebbe stata svolta dalla stessa delegazione incaricata di occuparsi della revisione del Concordato<sup>27</sup>.

Il 14 gennaio 1977 il senatore Gonella scrisse al Presidente dell'U.C.E.B.I., invitandolo a iniziare le trattative per addivenire ad un'Intesa con la comunità battista presente in Italia; nella missiva si faceva riferimento al discorso tenuto dal Presidente Andreotti, segnalando che lo stesso aveva appositamente costituito una commissione di tre persone e chiedeva che la controparte battista segnalasse l'incaricato della trattativa. La commissione giuridico – consultiva delle Chiese Evangeliche decise però di prendere tempo, rispondendo in maniera interlocutoria alla lettera del sen. Gonella, in modo da lasciare che fosse la Chiesa Valdese a "segnare la strada" verso l'era delle Intese, lasciando che tale "tragitto" potesse poi essere seguito anche dalle altre Chiese Evangeliche: in questo modo si voleva inoltre evitare di disturbare la trattativa Valdese con altre iniziative contemporanee.

Nei giorni 25 e 26 febbraio 1977, il Comitato Esecutivo dell'U.C.E.B.I. decise di indire un convegno a Roma, a Villa Betania, al quale parteciparono quaranta delegati delle Chiese locali, in modo da sentire il parere delle Chiese facenti parte dell'Unione riguardo l'opportunità della stipula di un'Intesa. Dal Convegno emerse un generale favore delle Chiese Battiste nei confronti dello strumento giuridico dell'Intesa, in quanto previsto dalla Costituzione, utile alle Chiese Evangeliche per

<sup>26</sup> *Ivi*, p. 17.

<sup>27</sup> La Commissione era costituita da sen. G. Gonella, prof. A.C. Jemolo, prof. R. Ago.

far conoscere la propria identità, e mezzo indispensabile per garantire la libertà religiosa attraverso, soprattutto, l'abolizione della legislazione sui "culti ammessi" del 1929, che venne unilateralmente imposta dal legislatore del tempo.

Delle Chiese, solo una manifestò dubbi sull'opportunità di un'Intesa, richiamandosi specificatamente al separatismo di A. Vinet; le altre accettarono il principio. Il convegno diede lo spunto per la creazione di un questionario da inviare alle Chiese dell'Unione, contenente otto domande di vario tenore riguardanti il matrimonio, la situazione giuridica dei pastori ed altri argomenti ancora<sup>28</sup>. Purtroppo al questionario risposero solamente ventiquattro Chiese dell'Unione, a dimostrazione della ancora insufficiente preparazione e riflessione di queste ultime riguardo gli argomenti in questione. L'invito alla riflessione, fatto attraverso la richiesta di risposta al questionario, ebbe comunque il merito di far nascere una discussione nel tessuto di base delle Chiese: questo appare dai contributi che cominciarono a giungere sulle pagine del mensile dell'Unione, "Il Testimonio".

Il 23 giugno 1978, il Comitato Esecutivo nominò una commissione giuridico – consultiva per le Intese con lo Stato: questa era composta da A. Campenni, L. Campenni, A. Ramirez e M. Romeo, presidente *ex officio* era il pastore P. Bensi, mentre consulente della commissione fu nominato il prof. S. Bianconi. Del lavoro di quest'organo non vi è però alcuna traccia nei verbali del Comitato Esecutivo, e pare anche che il Comitato, dopo la nomina della Commissione di cui sopra, non si sia più interessato del problema dei rapporti con lo Stato. La ragione di questo "stallo" nell'elaborazione di un progetto d'Intesa va probabilmente ricercata nell'andamento dell'Intesa con la Tavola Valdese, che, regolarmente siglata, giaceva da tempo alla Presidenza del Consiglio, senza essere portata in Parlamento: l'atteggiamento governativo molto probabilmente scoraggiò il Comitato Esecutivo, convincendolo che ogni sforzo sarebbe stato solo un'inutile perdita di tempo<sup>29</sup>.

E' comunque da sottolineare il fatto che il reale motivo di confusione e di incertezza delle Chiese Battiste risiedeva ancora nella mancata chiarificazione del concetto di separazione tra Chiesa e Stato, soprattutto alla luce di una possibile intesa con lo Stato italiano: mancava alla base un'informativa completa e dettagliata del contenuto e del significato dello strumento giuridico dell'Intesa, verso il quale si riscontrava ancora un diffuso atteggiamento di diffidenza. Tutta questa confusione si può tranquillamente imputare al fatto che il principio della separazione continuava a risentire dell'influenza della visione "vinetiana" dei rapporti tra Stato e Confessioni religiose.

Si arrivò così all'Assemblea Generale, convocata dal 28 maggio al 1 giugno 1980, senza un reale dibattito interno, sia nel Comitato sia nelle Chiese; solo sul "Testimonio" vi furono alcuni volenterosi interventi, che restarono però assolutamente isolati. La relazione del Comitato Esecutivo all'Assemblea portava poche righe sull'argomento, spiegando ai delegati che si era scelta "una situazione di sospensione in attesa che venisse approvata definitivamente l'Intesa con la Tavola

<sup>28</sup> Per il testo del questionario, vedi SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 22 – 23.

<sup>29</sup> SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 27.



Valdese”<sup>30</sup>. Il dibattito sull’argomento si concluse con l’approvazione dell’atto numero 64/AG/80, nel quale l’Assemblea invitava il Comitato Esecutivo dell’U.C.E.B.I. a prestare attenzione al contenuto delle Intese, in modo da evitare che queste possano avere, anche indirettamente, il contenuto di un privilegio.

Nel Convegno di S. Severa del 1981, indetto dal Comitato Esecutivo e riguardante lo “stato dell’Unione”, non si fece neppure cenno al problema dei rapporti con lo Stato.

Nell’Assemblea Generale del 26 – 30 maggio 1982, il problema dei rapporti con l’ordinamento statale, sebbene non presente neppure nella relazione del Comitato Esecutivo, venne sollevato da delegati che approvarono due mozioni sull’argomento: con la prima l’Assemblea Generale dava mandato al Comitato di nominare una “commissione di studio per i problemi giuridici che insorgono in ordine ai rapporti tra Chiesa e Stato”<sup>31</sup>, con la seconda si levava una generica protesta per il disinteresse del Parlamento nei confronti delle confessioni non cattoliche, auspicandone una produttiva attivazione.

Con l’atto numero 17/CE/82, il Comitato Esecutivo nominò la commissione di studio per i rapporti con lo Stato, che era composta da: L. Campennì, presidente, A. Campennì, S. Guarna, E. Prisinzano e F. Scaramuccia. Questo gruppo di studio diede un prezioso contributo alla discussione da anni in atto nella comunità battista italiana riguardo i rapporti tra Stato e Chiesa: il problema venne affrontato alla radice e rivisto nel suo insieme in modo da poter presentare alle Chiese locali un quadro nuovo, preciso ed esauriente della situazione, permettendo così a queste ultime di esprimersi a ragion veduta ed in modo senz’altro più conscio e competente.

La commissione stimolò le Chiese sull’argomento proponendo spunti di riflessione attraverso le pagine del “Testimonio” e preparò uno schema di articolato per l’Intesa, che fu approvato con atto numero 160/CE/83; tale schema venne poi inviato alle Chiese, chiedendo un parere a riguardo entro il 15 maggio 1984.

Le risposte delle Chiese vennero esaminate nell’Assemblea Generale del 11 – 16 settembre 1984: il dibattito dimostrò che le Chiese avevano preso coscienza delle problematiche legate alle intese, ma la difficoltà di fare chiarezza solo con una discussione assembleare, indusse il pastore Paolo Spanu a presentare una mozione, poi approvata con atto 31/AG/84, con la quale il Comitato Esecutivo veniva invitato ad indire un’assemblea straordinaria entro giugno 1985. Con l’atto successivo, l’Assemblea Generale incaricava il Comitato Esecutivo “di far pervenire al più presto alle Chiese tutto il materiale necessario per approfondire l’argomento”<sup>32</sup>.

Era il segno che, purtroppo, il principio della separazione non era ancora ben chiaro e non era nemmeno risolto il problema della contraddizione tra l’anima “vinetiana” e quella più genuinamente battista<sup>33</sup>. Un vivace dibattito si accese in tutte le Chiese.

---

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 28.

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 29 – 30.

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 32.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

In un'intervista pubblicata su "NEV" nel 1985, il pastore Paolo Spanu affermava che "malgrado le precedenti assemblee si siano chiaramente espresse sulla opportunità di impegnarci nella questione dell'Intesa, permangono ancora dubbi sulla opportunità stessa di avvalersi di questo istituto. E' diffusa una tendenza che si definisce separatista, la quale sostiene la tesi che la Costituzione di per sé e il diritto comune siano sufficienti a garantirci non solo la libertà di esistenza e di azione, ma anche da eventuali interferenze dello Stato negli affari ecclesiastici. Secondo questa posizione, qualsiasi tentativo d'intesa, anche quello in cui si affermasse l'assoluta non ingerenza dello Stato negli affari delle Chiese o delle Chiese negli affari dello Stato, costituisce l'accettazione di un rapporto di compromesso e quindi, in linea di principio, del superamento del separatismo, una richiesta di privilegio rispetto ad altre entità...che dell'Intesa non possono avvalersi...". Nel corso dell'intervista il pastore Spanu delinea poi chiaramente il concetto battista di separazione tra Stato e Chiesa e la sua origine storica<sup>34</sup>.

Nel frattempo il Comitato Esecutivo appena eletto, aveva nominato una commissione per i rapporti con lo Stato, composta da P. Spanu, A. Campennì, M. Romeo e F. Scaramuccia, con il compito di preparare il materiale di approfondimento da inviare alle Chiese, come richiesto dall'Assemblea Generale. La commissione inviò tale documentazione il 13 maggio 1985.

Fu nell'Assemblea Generale Straordinaria dei giorni 11 – 14 settembre 1985, che venne affrontata e vivacemente discussa la questione delle Intese; in particolare l'attenzione si concentrò sugli argomenti riguardanti la nozione di "ministro" e sul matrimonio.

Il 22 aprile 1985 la Presidenza del Consiglio, e per essa l'on. Amato, incaricato di gestire i contatti e le trattative con le confessioni religiose, insediò una commissione per le Intese composta dal prefetto De Filippo, direttore generale degli affari dei culti, dai prof. C. Cardia, C. Mirabelli e G. Tremonti e dal prof. F. Margiotta Broglio, incaricato di presiederla. La commissione avrebbe lavorato con gli esperti designati dalle confessioni religiose per valutarne le richieste ai fini della stipulazione delle Intese.

Il 20 gennaio 1986, il presidente Spanu, richiamandosi anche all'ordine del giorno n. 6-00073 votato dalla Camera dei Deputati il 16 gennaio 1986, richiese al Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Bettino Craxi, di dare inizio alle trattative per l'Intesa. La risposta arrivò di lì a poco ad opera dell'on. G. Amato, il quale invitò l'Unione a nominare quattro esperti, che andassero ad integrare la commissione governativa incaricata di trattare con le confessioni religiose in vista della stipula di Intese<sup>35</sup>.

Purtroppo per l'inizio delle trattative vere e proprie si dovette aspettare qualche anno, a causa di disguidi ed incomprensioni tra le parti, di cui si tratterà più avanti nel corso della trattazione.

<sup>34</sup> Vedi "NEV" – notizie evangeliche, numero 58, 22 febbraio 1985, p. 1 – 4.

<sup>35</sup> SCARMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 36.

## 2. L'inizio delle trattative e l'analisi del preambolo dell'Intesa.

Dopo l'ampio dibattito, delineato nel paragrafo precedente, avvenuto all'interno della comunità battista italiana riguardo l'opportunità di stipulare un'intesa con lo Stato, si aprì finalmente la vera e propria fase delle trattative tra le due parti.

Riprendendo quanto già detto, è utile ricordare che nel 1986, dopo aver ricevuto la richiesta, ad opera del pastore P. Spanu, di dare inizio alle trattative, il sottosegretario on. G. Amato invitò l'Unione a nominare quattro esperti che andassero ad integrare la commissione governativa incaricata di trattare con le confessioni religiose interessate alla stipula di intese. La lettera dell'on. Amato chiedeva inoltre di produrre "gli statuti dell'Unione e ogni altro elemento utile a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 8 della Costituzione".

La commissione battista per i rapporti con lo Stato si riunì il 18 febbraio 1986 e preparò una relazione per il Comitato Esecutivo, convocato in seduta straordinaria il 15 marzo 1986 per vagliare la situazione e decidere il da farsi<sup>36</sup>.

Il Comitato decise di dare avvio alle trattative, inviando la poca documentazione disponibile atta a presentare l'Unione alla controparte governativa (il *corpus juris* dell'Unione battista era piuttosto lacunoso ed incompleto, dato che la sua opera di revisione era cominciata da poco, con l'Assemblea Straordinaria del 1985).

Secondo le richieste di parte battista, la procedura da seguire non avrebbe dovuto essere dissimile da quella seguita per le trattative con la Tavola Valdese, e comunque tale da non pregiudicare il carattere pattizio previsto per le Intese dall'articolo 8 della Costituzione<sup>37</sup>: la commissione governativa avrebbe dovuto avere solo una preliminare funzione tecnica, e non avrebbe dovuto in alcun modo mortificare la successiva manifestazione della piena autonomia negoziale dell'Unione battista<sup>38</sup>. In linea con questa posizione, era la lettera che il presidente P. Spanu inviò al Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Bettino Craxi, il 10 aprile 1986: in essa si accettava il principio di una commissione governativa, precisando però che questa doveva gestire solo "una fase di consultazione preliminare a livello tecnico", invocando poi "successive procedure costituzionali in termini di studio e di approfondimento dei vari problemi"<sup>39</sup>.

Il Comitato, in qualità di rappresentanti, nominò: A. Campennì, G. Peyrot (che, dopo la sua rinuncia, venne sostituito da M. Romeo), F. Scaramuccia e G. Spini. Questi rappresentanti vennero affiancati da un gruppo di lavoro composto da nove persone, con il compito di assisterli come consulenti<sup>40</sup>.

Il testo che doveva essere presentato alla controparte governativa era quello deciso dall'Assemblea del 1985, rivisto dalla commissione per i rapporti con lo Stato, sulla base dei suggerimenti emersi nell'Assemblea stessa (atto n. 279/CE/86)<sup>41</sup>.

<sup>36</sup> SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., *L'Intesa battista: un'identità rispettata*, ed. Claudiana, Torino, 1994, p. 37.

<sup>37</sup> Vedi atto n. 277/CE/86.

<sup>38</sup> SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 37.

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 38.

<sup>40</sup> Vedi atto n. 277/CE/86.

<sup>41</sup> SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 37.

L'Assemblea Generale del 6 – 12 ottobre 1986 diede mandato al Comitato Esecutivo “di proseguire nelle trattative con il Governo lungo le linee finora seguite”<sup>42</sup>: conseguentemente, il presidente Spanu, il 2 dicembre 1986, comunicò al sottosegretario, on. G. Amato, il nome dei quattro esperti e inviò lo Statuto dell'Unione (approvato in quell'anno).

Le trattative per l'Intesa subirono purtroppo una brusca battuta d'arresto a causa della caduta del Governo e della confusione che si venne a creare nella vita politica italiana: la lettera dell'on. Amato del 2 gennaio 1986, che prospettava una prossima convocazione della rappresentanza battista, non trovò mai seguito. I governi successivi, impegnati nella risoluzione di gravi ed urgenti problemi politici, non trovarono più il tempo per dedicarsi adeguatamente alla questione delle Intese.

Per quanto riguarda la parte battista, numerosissimi furono i solleciti mandati dal presidente dell'Unione ai capi di governo che si succedettero nel corso dei mesi, ma senza ottenere alcun riscontro significativo<sup>43</sup>: la stipula di Intese con le confessioni diverse dalla cattolica pareva essere un argomento ormai dimenticato.

Lo sconforto e la rabbia della comunità battista, derivante da questa stasi nei rapporti col Governo per quanto riguarda le trattative per l'Intesa, appare evidente dalla lettura delle affermazioni contenute nella relazione del Comitato Esecutivo in occasione dell'Assemblea Generale del settembre 1988: “così, mentre l'egemonia cattolica avanza...sono ferme le Intese già siglate e non è nemmeno stata nominata la commissione per avviare quelle che sono già pronte, come appunto la nostra”<sup>44</sup>.

Una spiegazione per l'arresto dei rapporti tra il Governo e la rappresentanza battista venne data in occasione dell'incontro tra questa ed il segretario generale della Presidenza del Consiglio, prof. Manzella, avvenuto il 13 aprile 1989. All'incontro partecipò anche il prof. Margiotta Broglio, presidente della commissione governativa a suo tempo nominata per le trattative, mentre in rappresentanza dell'Unione battista era presente F. Scaramuccia. Nell'occasione il prof. Margiotta Broglio fece presente che la sospensione dei rapporti era dovuta al fatto che la commissione governativa era impegnata a preparare un disegno di legge sul problema della “libertà religiosa e uguaglianza giuridica di tutti i cittadini”: solo dopo la presentazione del disegno di legge al Parlamento, si sarebbe potuta avviare la trattativa<sup>45</sup>.

Di identico tenore era la lettera del 7 novembre 1989, che l'on. G. Andreotti inviò in risposta ad una precedente del presidente Spanu,

nella quale il Presidente del Consiglio precisava di aver sospeso i contatti con le Confessioni religiose in quanto il Governo era in attesa di presentare al Parlamento

---

<sup>42</sup> Vedi atto n. 83/AG/86.

<sup>43</sup> Vedi la lettera del presidente P. Spanu del 6 agosto 1986 al Presidente del Consiglio on. G. Gorla, nella quale si ricordava che all'on. Amato era stato già spedito il materiale necessario per l'inizio delle trattative, e la lettera del 15 dicembre 1988 al Presidente del Consiglio C. De Mita, in cui era ricordato l'*iter* fino ad allora percorso e le poche garanzie di continuità ricevute.

<sup>44</sup> SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 39.

<sup>45</sup> *Ivi*, p. 40.

un disegno di legge che avrebbe dovuto abrogare la normativa del 1929 – 1930 sui “culti ammessi” e risolvere così il problema della libertà religiosa di tutti i cittadini<sup>46</sup>.

La parte battista dimostrò di non considerare adeguata tale giustificazione della parte governativa: il presidente Spanu inviò, nel gennaio 1990, una lettera al Presidente del Consiglio, nella quale si sottolineava che l’abrogazione della legge sui “culti ammessi” non avrebbe dovuto in alcun modo interferire con il problema di regolare i rapporti tra Stato e Confessioni religiose, nei termini di cui all’articolo 8 della Costituzione<sup>47</sup>.

Finalmente, il 13 settembre 1990 il Consiglio dei Ministri approvò il disegno di legge “Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi”; tale disegno suscitò però forti perplessità in ambiente evangelico, dato che, sulla base del dettato del terzo comma dell’articolo 8, si dubitava che fosse costituzionalmente legittimo il legiferare sulle Confessioni senza una previa Intesa con queste ultime<sup>48</sup>.

L’insoddisfazione battista si manifestò in occasione dell’Assemblea Generale del 1990, in particolare con l’atto 17/AG/90, nel quale venne messo in rilievo come dal disegno di legge in questione trasparisse “una concezione inaccettabile di rapporto fra Chiesa e Stato (che i battisti hanno da sempre inteso come di non ingerenza reciproca) e un progetto di nuovo giurisdizionalismo che contrasta con il dettato della Costituzione repubblicana”. Nello stesso atto l’Assemblea manifestò viva preoccupazione per la disparità di trattamento tra le varie Confessioni religiose che si sarebbe venuta a creare e diede mandato al Comitato di operare con tutti i mezzi a sua disposizione per far rispettare il dettato dell’articolo otto della Costituzione.

Di tale atmosfera diffidente e preoccupata si fece portavoce il nuovo presidente dell’Unione, S. Guarna, che inviò una lettera al Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, nella quale ribadiva la “grave preoccupazione” dei battisti italiani e dichiarava di confidare nel sollecito intervento del Presidente al fine di “sbloccare ogni remora e ogni tentativo non conforme alla Costituzione”<sup>49</sup>.

Il 13 aprile 1992 un’inaspettata lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri, on. G. Andreotti, invitò a riprendere le trattative bruscamente interrotte.

La parte battista si attivò immediatamente al fine di rivisitare l’ormai vecchia bozza d’Intesa che, visti i continui rinvii e disguidi degli ultimi anni, non era mai stata adeguatamente aggiornata in relazione al mutare delle situazioni. Fu all’uopo convocato un seminario a Roma, nei locali della Chiesa di Centocelle, nei giorni 18 – 20 maggio 1992, al quale parteciparono, sotto la guida del presidente Guarna, G. Arcidiacono, A. Campenni, S. Bianconi, F. Clemente, R. Maiocchi, M. Riefolo, S. Sicardi e P. Spanu, oltre ai membri del Comitato Esecutivo<sup>50</sup>.

<sup>46</sup> Nel suo scritto, l’on. Andreotti ammette esplicitamente che la legge “sui culti ammessi” contiene “alcune disposizioni non conformi al dettato costituzionale”.

<sup>47</sup> SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 41.

<sup>48</sup> LONG G., *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, ed. Il Mulino, Bologna, 1991, p. 273.

<sup>49</sup> SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 43.

<sup>50</sup> *Ivi*, p. 44.

Il Comitato Esecutivo, riunitosi il 27 – 29 maggio, nominò P. Spanu quale rappresentante nella trattativa con lo Stato, mentre come esperti vennero eletti, oltre allo stesso Spanu, G. Spini e tutti i partecipanti al seminario tenutosi a Roma elencati poco sopra.

Purtroppo, però, per l'ennesima volta, la caduta del Governo, nello specifico quello presieduto dall'on. Andreotti, comportò il rinvio di tutte le trattative con la confessione battista.

In seguito ad una lettera inviata dal presidente Guarna al nuovo Presidente del Consiglio, G. Amato, nel luglio 1992, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, sen. F. Fabbri, assicurò la parte battista che il Presidente Amato avrebbe senz'altro preso in considerazione il sollecito a riprendere i contatti che l'on. Andreotti aveva con l'Unione.

E' importante rilevare che il 15 settembre 1992 la delegazione dell'U.C.E.B.I., insieme alle rappresentanze di altre minoranze religiose, venne convocata a palazzo Chigi per un incontro con il Presidente del Consiglio; l'incontro venne poi disdetto per improrogabili impegni istituzionali dell'on. Amato, ma quest'invito dimostrava senz'altro che il Governo era finalmente ben deciso e disponibile alla ripresa delle trattative.

L'Assemblea Generale del settembre 1992 approvò in linea di massima le comunicazioni verbali del Comitato Esecutivo sul contenuto della bozza d'intesa rivista rispetto alla sua formulazione originaria.

Il 27 ottobre 1992 l'on. Amato insediò la commissione ministeriale, presieduta dal dott. Mario Schinaglia, presidente di sezione del Consiglio di Stato, incaricata di condurre le trattative tecniche con le Confessioni religiose<sup>51</sup>. Il Comitato Esecutivo confermò il gruppo di esperti già nominati dal precedente Comitato con gli atti n. 487/CE/92 e n. 488/CE/92, ma P. Spanu, causa indisposizione, dovette essere sostituito da R. Maiocchi, mentre a F. Scaramuccia, eletto presidente dell'Unione, si sostituì D. Tomasetto.

Il Governo pareva deciso a concludere nel più breve tempo possibile le trattative, ma questa volta fu tra le fila della delegazione battista che si registrò una certa confusione ed insicurezza sul da farsi, soprattutto a causa dell'acceso dibattito sorto in materia di otto per mille e defiscalizzazione: il Comitato Esecutivo non era in grado di dare, a riguardo, direttive certe agli esperti battisti delegati ai rapporti con la parte statale.

Superato questo momento d'incertezza, di cui si parlerà più dettagliatamente nel corso della presente trattazione, i lavori procedettero con grande e reciproca soddisfazione; il rappresentante battista, R. Maiocchi, dichiarò: "Possiamo dirci soddisfatti per la buona disposizione della commissione interministeriale, che nel suo lavoro non si limita a ricalcare le Intese già stipulate con altre denominazioni evangeliche, ma tiene conto anche delle particolarità dell'ecclesiologia battista, come la sottolineatura dell'autonomia locale e la pluralità dei ministeri ecclesiastici"<sup>52</sup>.

<sup>51</sup> *Ivi*, p. 45.

<sup>52</sup> Vedi *Finalmente l'Intesa*, in *Il Testimonio*, n. 11 – 12 del 1992.

Sgombrato il campo da ogni dubbio in materia di otto per mille, la delegazione battista era in grado di concludere la trattativa: l'Intesa venne siglata il 3 marzo 1993 dal sen. Fabbri per il Governo, e dal dott. Maiocchi per l'U.C.E.B.I.. Il 29 marzo 1993, nella sala delle Repubbliche Marinare a palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio, on. G. Amato, e il presidente dell'U.C.E.B.I., F. Scaramuccia, firmarono, in rappresentanza della Repubblica Italiana e delle Chiese battiste, l'Intesa fra lo Stato e l'Unione.

Dal discorso tenuto dal Presidente del Consiglio all'atto della firma dell'Intesa, in data 20 marzo 1993, traspare tutta la soddisfazione della parte governativa per il risultato finalmente raggiunto: dopo aver sottolineato l'importanza del pluralismo religioso per un Paese civile, l'onorevole Amato esprime la convinzione che l'Intesa con i battisti sia uno strumento utile per rafforzare e rassodare il "tessuto sociale e civile" italiano, che allora rischiava di essere travolto dalle numerose "valanghe" che stavano cadendo sul sistema politico istituzionale italiano<sup>53</sup>.

Il presidente dell'U.C.E.B.I., pastore Franco Scaramuccia, nel discorso tenuto all'atto della firma dell'Intesa, oltre ad esprimere la sua più piena soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto, afferma che "durante la trattativa, gli esperti battisti hanno invece incontrato attenzione molto viva verso i nostri principi e hanno constatato che la tutela e il rispetto delle nostre esigenze erano compresi e sollecitati addirittura anche dai membri di parte governativa della commissione". Il presidente sottolinea inoltre come l'Intesa garantisca alcuni peculiari principi battisti: "mi riferisco in particolare alla pluralità dei ministeri presenti nell'ambito delle Chiese battiste, al riconoscimento delle Chiese locali secondo la nostra concezione congregazionalista, alla comprensione teologica tipica dei Battisti della separazione fra lo Stato e la Chiesa, come espresse nel nostro ordinamento, la cui autonomia la Repubblica riconosce nel testo che abbiamo sottoscritto"<sup>54</sup>.

L'Intesa è stata approvata dal Parlamento con la legge 12 aprile 1995 numero 116, "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (U.C.E.B.I.)"<sup>55</sup>.

L'Intesa consta di un preambolo e venticinque articoli, e nel suo schema generale segue le linee direttive delle precedenti Intese stipulate dalla Repubblica con le altre Chiese Evangeliche Italiane (Tavola Valdese, Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno e Assemblee di Dio in Italia): identici sono i principi ispiratori ed eguali i campi d'azione in cui s'incontrano l'ambito statale e quelli di pertinenza specifica delle confessioni. Ovviamente le particolarità dell'ecclesiologia e del messaggio battista hanno richiesto la sottolineatura, nell'Intesa, di alcuni aspetti specifici ed un differente atteggiamento dell'autorità statale<sup>56</sup>.

Le peculiarità che differenziano l'Intesa battista dalle Intese con altre Chiese Evangeliche, spiccano già dalla lettura del preambolo, che nella sua impostazione

<sup>53</sup> Per il discorso integrale, vedi SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., Appendice n. 5, p. 104 – 105.

<sup>54</sup> Per il testo integrale del discorso del presidente Scaramuccia, vedi SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., Appendice n. 6, p. 106 – 107 – 108.

<sup>55</sup> In Suppl. ordinario n. 46, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile.

<sup>56</sup> SCARAMUCCIA F., *L'Intesa con la Chiesa Battista*, in *Coscienza e libertà*, n. 31 del 1998, p. 35.

differisce da quello presente nelle Intese con l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, con le Assemblee di Dio in Italia e con la Chiesa Evangelica Luterana in

Italia (l'Intesa con la tavola Valdese non ha preambolo): mentre in queste ultime la Repubblica e le confessioni interessate esprimono congiuntamente, sulla base di alcuni principi generali condivisi dalle parti, le motivazioni per cui ritengono opportuno addivenire alla stipula di un'Intesa, nell'Intesa Battista l'Unione ha ritenuto di dover richiamare le proprie motivazioni, in base alle quali è stata valutata l'opportunità di un'Intesa, in maniera autonoma e distinta da quella dello Stato<sup>57</sup>. Questa scelta non sta ovviamente a significare che la parte battista non riconosca come validi anche per sé i motivi che hanno mosso la Repubblica Italiana, ma ha solo lo scopo di porre in evidenza come il principio ispiratore sia la fedeltà all'Evangelo ricevuto<sup>58</sup>.

La decisione di strutturare il preambolo in maniera diversa rispetto alle altre confessioni religiose, esplicitando e tenendo distinte le motivazioni battiste che spingono all'Intesa dalle motivazioni dello Stato, ha la finalità di mettere in rilievo le specifiche ragioni, le ideologie e le fonti d'ispirazione proprie della confessione.

Tutto questo, proclamato solennemente nel preambolo, dà sostanza e ragione alle norme che seguono.

Dall'Evangelo e dalla particolare lettura che ne fa la Chiesa Battista, deriva come necessaria conseguenza l'accettazione dei concetti fondamentali contenuti nella Costituzione, nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, e il riconoscimento delle libertà fondamentali e dei patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali, culturali, civili e politici<sup>59</sup>.

La particolare impostazione del preambolo dell'intesa, ha consentito all'Unione di esplicitare i tre principi distintivi del battesimo: il battesimo dei credenti e la pari responsabilità di essi davanti Dio e nei reciproci rapporti ecclesiastici; il valore della Chiesa locale quale autonoma assemblea di credenti in cui si esprime visibilmente la Chiesa di Cristo; la non ingerenza reciproca fra Stato e Chiesa, nel rispetto dell'ordinamento statale. Questi tre concetti sostanziano fundamentalmente la specificità delle Chiese battiste rispetto alle altre chiese protestanti, e la loro presenza nel preambolo ha consentito di dar loro visibilità e risonanza, soprattutto per gli effetti che ne conseguono nei rapporti con lo Stato<sup>60</sup>.

Nel preambolo, l'Unione svolge il suo compito di "rappresentare le Chiese verso gli organi dello Stato", come espressamente previsto dall'articolo 2, lettera (e), del patto costitutivo<sup>61</sup>: infatti le affermazioni sono rese dall'U.C.E.B.I. "a nome delle

---

<sup>57</sup> *Ibidem*.

<sup>58</sup> Il Nuovo Testamento afferma che "l'autorità esercitata nell'ambito della comunità civile non esiste per caso: essa nasce da una precisa volontà ordinatrice di Dio e come tale deve essere accettata dalla comunità cristiana" – in *Il rapporto fra la comunità civile e la comunità cristiana*, di SCARAMUCCIA F., ed. U.C.E.B.I., Altamura, 1985, p. 18.

<sup>59</sup> MAIOCCHI R., *Commento*, in SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 59.

<sup>60</sup> SCARAMUCCIA F., op. cit., p. 36.

<sup>61</sup> Vedi il patto costitutivo dell'Unione in *Appendice*, p. XII - XXIV.



Chiese da essa rappresentate e dei singoli che in queste hanno parte”. In questo caso, le Chiese, pur mantenendo “la loro autonomia, per quanto attiene al loro governo interno”<sup>62</sup>, temperano il loro congregazionalismo, riconoscendo all’Unione la rappresentanza loro e dei credenti, che in essa hanno parte, nei confronti dello Stato.

Nel preambolo dell’Intesa, l’Unione inserisce due affermazioni di principio molto importanti per quanto riguarda i rapporti con l’ordinamento italiano, e di cui la Repubblica prende doverosamente atto.

Innanzitutto l’U.C.E.B.I., convinta di non dover ricorrere in alcun modo allo Stato per difendere la fede e sentendosi adeguatamente protetta dalle norme vigenti in attuazione dei diritti di

libertà sanciti dalla Costituzione, dichiara di rinunciare ad una tutela penale specifica, ed in quanto tale privilegiaria; in secondo luogo, l’Unione, certa che le Chiese debbano vivere solo della Grazia di Dio che si manifesta attraverso la strumentalità delle offerte dei fedeli, afferma di voler continuare a seguire la strada perseguita per quanto riguarda il mantenimento del culto ed il sostentamento dei ministri: tale spesa, infatti, deve essere a completo carico delle Chiese. Il doveroso rispetto della laicità dello Stato e della demarcazione degli ambiti in cui operano Stato e Chiesa, impongono che queste ultime provvedano a loro stesse, senza appoggiarsi al sostegno pubblico, dal quale ricaverebbero sovvenzioni ed aiuti che avrebbero il carattere di un privilegio.

Le due affermazioni di principio, che chiudono il preambolo, sono una diretta conseguenza del principio di separazione.

Per comprendere l’importanza e la funzione del preambolo, è necessario richiamare l’esperienza avuta con Intese precedenti, e precisamente quella con la Tavola Valdese. In quest’ultimo caso prevalse la procedura della legge di approvazione: un provvedimento autonomo del Parlamento che assume il contenuto delle Intese e lo trasfonde in una legge dello Stato, riprodotto, articolo per articolo, il testo dell’Intesa stessa, salvo modifiche, aggiustamenti, ed integrazioni formali. Il problema nacque dalla constatazione che il testo dell’Intesa Valdese mal si prestava ad una pura e semplice riproduzione in legge: questo in quanto contenente, sparsi tra i vari articoli, una serie di affermazioni di principio, dichiarazioni solenni ed esplicitazioni delle motivazioni che avevano spinto i rappresentanti ad inserire questa o quella norma<sup>63</sup>. La problematica appare evidente dalla lettura, a titolo esemplificativo, dell’articolo quattro dell’Intesa in esame, che così recita: “La Tavola Valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso. La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione.”

Un articolo di questo tipo ha un alto valore di principio e di testimonianza, ma non esprime alcun contenuto normativo: trova la sua collocazione naturale in un atto

<sup>62</sup> Vedi articolo 3, primo comma, del patto costitutivo, in *Appendice*, p. XIII - XIV.

<sup>63</sup> MAIOCCHI R., *Commento*, in SCARAMUCCIA F. – MAIOCCHI R., op. cit., p. 53.

bilaterale e non in un articolo di legge<sup>64</sup>. Tali affermazioni ideologiche hanno lo scopo, dichiarato da precise delibere sinodali, di ribadire la diversità del modo di concepire i rapporti con lo Stato da parte delle Chiese evangeliche rispetto alla concezione dominante: questo intento investe la concezione generale dell'Intesa, che viene concepita come un'alternativa sia al Concordato sia alla "legislazione sui culti ammessi", e che per affermarsi come tale ha bisogno di ribadire le ragioni di principio che ispirano le singole norme<sup>65</sup>.

All'apertura dei negoziati per le intese successive a quella Valdese, si pose dunque il problema di salvaguardare l'esigenza, sentita dalle Confessioni, di dare visibilità ad alcune affermazioni di principio caratterizzanti la loro concezione dei rapporti tra Stato e Chiese, in modo da evitare la possibilità di dare adito ad una concezione distorta del loro pensiero.

Il preambolo venne introdotto nel testo delle Intese per venire incontro, almeno in parte, a questa esigenza: la sua funzione precipua doveva essere appunto quella di accogliere solenni affermazioni di principio<sup>66</sup>. Per il resto la procedura rimane invariata: il Parlamento riceve un disegno di legge del Governo che recepisce l'articolato dell'Intesa, ovviamente senza il preambolo. Il testo completo dell'Intesa, quindi compreso il preambolo, viene allegato sia al disegno di legge, sia alla legge stessa, una volta approvata.

Sulla Gazzetta Ufficiale verrà poi pubblicato il tutto: la legge approvata dal Parlamento che recepisce gli articoli dell'Intesa, e l'Intesa stessa, in allegato, in tutte le sue parti<sup>67</sup>.

La delegazione battista non ha messo in discussione questa prassi, che è stata applicata a tutte le intese successive a quella con la Tavola Valdese, ma, come già più sopra rilevato, ha negoziato ed ottenuto una rilevante modifica della struttura stessa del preambolo.

### **3. I contenuti.**

#### **3.1 L'abrogazione della "legge sui culti ammessi" e libertà religiosa.**

Il primo articolo dell'Intesa Battista dichiara la cessazione di efficacia, nei confronti dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, delle disposizioni della legge 24 giugno 1929 numero 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930 numero 289.

Le Chiese Battiste vengono così, finalmente, riconosciute come appartenenti alla categoria di "confessione" di cui all'articolo 8 della Costituzione, ed escono dal "triste recinto"<sup>68</sup> dei "culti ammessi".

---

<sup>64</sup> Cfr. CASUSCELLI G., *L'Intesa con la Tavola Valdese*, in AA. VV. *Concordato e Costituzione*, a cura di FERRARI S., Il Mulino, Bologna, 1985, p. 237 – 238.

<sup>65</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 54.

<sup>66</sup> *Ibidem*.

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> SCARAMUCCIA F., *L'Intesa con la Chiesa Battista*, in *Coscienza e Libertà*, n° 31 del 1998, p. 37.

L'abrogazione della legislazione del 1929 appare di fondamentale importanza per la comunità battista italiana<sup>69</sup>, che però, a suo tempo, aveva salutato con grande favore la legge che li definiva "culti ammessi" e non "tollerati" come invece li etichettava la normativa precedente. La Costituzione del 1948 ha conferito altra dignità alle confessioni ed era necessario che la Repubblica ne tenesse conto anche nei riguardi delle Chiese Battiste<sup>70</sup>.

In ambiente battista si afferma da più parti la sussistenza di un grande rammarico per il fatto che la legge numero 1159 del 1929, nata in un particolare periodo politico ed avente per tale motivo un carattere più impositivo che di garanzia delle libertà<sup>71</sup>, rimanga in vigore per altre confessioni; durante l'Assemblea Generale dell'Unione del settembre 1985, che decise nelle sue linee generali l'articolato da trattare con la Repubblica, alcuni delegati proposero di chiedere l'abrogazione *in toto* della legislazione sui "culti ammessi". Tale richiesta fatta "per conto terzi" non venne ritenuta tollerabile e apparve giuridicamente improponibile: si dovette tenere presente il fatto che alcune Chiese Evangeliche, per motivi di principio, non ritenevano di poter stipulare un'intesa, ma sembravano preferire veder regolati i loro rapporti con lo Stato da tali leggi<sup>72</sup>. Si dovette anche tenere presente il caso, storicamente verificatosi, di una confessione,

come quella ebraica, che nell'intesa ha concordato di mantenere in vita alcuni istituti contenuti in due Regi Decreti del 1929 e 1930, relativi al sistema ebraico delle contribuzioni<sup>73</sup>.

Per quanto riguarda la sua struttura d'insieme, il primo articolo dell'Intesa Battista ricalca dunque la formula della intese precedenti, che esordiscono tutte con questa fondamentale dichiarazione di abrogazione.

Nel secondo articolo dell'Intesa, la Repubblica prende atto del fatto che l'U.C.E.B.I. dia vita ad un ordinamento autonomo e liberamente organizzato, e, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, afferma che non intende interferire nella vita interna di questa istituzione, per quanto attiene alle nomine dei ministri, l'organizzazione, la sua missione e la giurisdizione interna. Tale principio è ribadito anche nell'articolo undici dell'Intesa, dove si parla di "Chiesa costituita in ente nell'ordinamento battista, ai sensi dell'articolo 22 del Patto Costitutivo", in questo caso si configura anche un rinvio formale ad altro ordinamento.

Tutto ciò è un conseguente corollario del fatto che lo Stato consideri l'U.C.E.B.I. una confessione di cui all'articolo otto della Costituzione, e quindi un interlocutore che si pone in maniera autonoma di fronte a sé. Si tratta di un'affermazione estremamente importante, perché la Repubblica riconosce che

---

<sup>69</sup> Riguardo l'abrogazione della legislazione sui culti ammessi e la conseguente evoluzione della politica ecclesiastica italiana, vedi par. 2.2 della presente trattazione.

<sup>70</sup> *Ibidem*.

<sup>71</sup> Vedi par. 2.1, p. 60 e seg., della presente trattazione.

<sup>72</sup> SCARAMUCCIA F., op. cit., p. 37.

<sup>73</sup> Cfr. l'Intesa fra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, art. 33, comma terzo. E' indispensabile ricordare che il disposto dell'articolo 33 dell'Intesa è stato successivamente modificato dalle parti, eliminando del tutto qualsiasi riferimento agli istituti presenti nella legislazione del 1929 - 1930 (dichiarata, peraltro, illegittima dalla Corte Costituzionale).

l'Unione sia nata, non in conseguenza di una sua benevola concessione, ma in maniera del tutto indipendente ed originaria<sup>74</sup>.

L'Unione è convinta di poter affermare che le Chiese battiste, avendo autonoma organizzazione, ed essendosi date una propria regolamentazione, siano consapevoli di essere comunità non create dallo Stato, ed aventi ordinamento proprio e non condizionato da quello statale. In ambiente battista si afferma che le Chiese siano coscienti di essere nate in risposta alla chiamata di Dio, e che la loro organizzazione non nasca dunque dal permesso dello Stato, ma dalla Grazia di Dio, che le sostiene e le conduce<sup>75</sup>.

Questo secondo articolo esprime pienamente il principio della separazione tra Stato e Chiesa, tipico della tradizione battista: lo Stato, cui le Chiese manifestano la loro lealtà per quanto riguarda la sua funzione, riconosce che c'è un ordine in cui deve lasciare spazio alla Chiesa, in quanto di sua esclusiva competenza<sup>76</sup>. La Repubblica, riconoscendo che l'Unione si è organizzata e strutturata in maniera autonoma ed indipendente, rispetto a sé, riconosce la sua incompetenza ad ingerire nelle questioni interne alle Chiese battiste: auto - delimita la sua competenza, tracciando così confini precisi fra i rispettivi ambiti d'azione e riconoscendo la piena legittimità di azione dell'altro ordinamento nel suo ordine specifico<sup>77</sup>.

L'articolo due si conclude affermando che gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono "senza alcuna ingerenza da parte dello Stato": si può tranquillamente affermare che il principio della non ingerenza, qui espresso, rappresenti "un approdo che qualifica le moderne democrazie"<sup>78</sup>. Tutte le intese finora stipulate hanno ribadito l'importanza fondamentale di questo principio, e la loro stipula è stata l'occasione per riaffermare pubblicamente che con questo adempimento costituzionale, oltre a rendere giustizia alle confessioni, viene ampliata e consolidata la democrazia repubblicana<sup>79</sup>.

E' stato affermato che il principio enunciato in questo fondamentale secondo articolo "vale da solo la stipula di un'intesa"<sup>80</sup>.

Molto interessante è osservare, fin d'ora, la rivoluzione che, dal punto di vista lessicale, si ha in questo articolo: si parla infatti di "ministri" e non di "ministri *di culto*", come invece avviene nelle altre intese. Questa, che potrebbe apparire una svista, è in realtà una grande innovazione che dimostra come le caratteristiche ed il credo battista abbiano trovato piena comprensione e tutela. Questo argomento troverà

---

<sup>74</sup> SCARAMUCCIA F., op. cit., p. 38.

<sup>75</sup> SCARAMUCCIA F., *L'ordinamento delle Chiese battiste in Italia*, in *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, a cura di V. PARLATO e G.B. VARNIER, ed. Giappichelli, Torino, 1992, p. 331.

<sup>76</sup> A tale riguardo appare utile ricordare quanto scritto nell'articolo 16, Il comma, della Confessione di Fede: "Il ruolo della Chiesa di Cristo, distinto e separato da quello dello Stato, consiste nel perseguire la propria missione, ora in coordinazione con gli ordinamenti dello Stato, ora in contestazione delle sue degenerazioni, che limitano la libertà e corrompono la giustizia".

<sup>77</sup> SCARAMUCCIA F., *L'Intesa* cit., p. 38.

<sup>78</sup> MAIOCCHI R., *Commento*, in *L'Intesa Battista: un'identità rispettata*, ed. Claudiana, Torino, 1994, p. 61.

<sup>79</sup> *Ibidem*.

<sup>80</sup> LONG G., *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, ed. il Mulino, Bologna, 1991, p. 174.

più completa trattazione nel corso dell'analisi del terzo articolo dell'Intesa, riguardante specificatamente i ministri dell'Unione.

“L'esercizio della libertà religiosa” è il titolo dell'articolo quattro dell'Intesa battista, nel quale si afferma che tale esercizio, insieme all'adempimento delle pratiche di culto, non possono in alcun modo essere impediti dall'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi simili, dalla degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, dalla permanenza in istituti di prevenzione e pena. Questa norma ha carattere generale e non si ritrova nelle altre intese stipulate con formazioni evangeliche, mentre è ripresa letteralmente dall'Intesa ebraica.

L'affermazione solenne dell'articolo in questione non aggiunge nuove possibilità rispetto a quelle regolate negli articoli successivi, che invece si collocano nel solco delle altre intese: si è quindi discusso riguardo la posizione da attribuire a questa affermazione di principio presente nel quarto articolo dell'Intesa, e si può oggi concludere dicendo che questa può essere invocata sia come criterio interpretativo delle norme che seguono, sia come pregiudizio positivo nei confronti di situazioni non espressamente previste dagli articoli seguenti e nelle quali si renda necessario rivendicare il pieno diritto all'esercizio della libertà religiosa e all'adempimento delle pratiche di culto<sup>81</sup>.

L'articolo quattro ha carattere di principio informatore generale, in quanto chiarisce la *ratio legis* delle norme immediatamente seguenti. Esso mostra come le successive disposizioni non siano un favore fatto alla confessione, ma mirino a garantire l'effettivo esercizio dei diritti di libertà da parte di tutti i cittadini<sup>82</sup>.

Rientrando nel discorso riguardante la “libertà religiosa” può considerarsi anche l'articolo diciannove dell'intesa Battista, concernente la manifestazione del pensiero religioso; tale articolo si ispira esplicitamente ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione Italiana.

La prima parte dell'articolo è comune, salvo piccole variazioni, a tutte le precedenti intese, ed allarga alla distribuzione di pubblicazioni e di stampati le facoltà già previste nel Regio Decreto numero 289 del 1930. In base a quest'ultimo, le affissioni relative alla vita religiosa potevano avvenire liberamente solo all'interno delle chiese o alle loro porte esterne ed erano permesse solo se contenenti atti “riguardanti il governo spirituale dei fedeli”<sup>83</sup> emanati da un ministro di culto la cui nomina fosse stata approvata dal Governo<sup>84</sup>. Il Regio Decreto prevedeva inoltre la possibilità di indire collette all'interno o all'ingresso delle Chiese sempre e solo con l'approvazione di un ministro di culto nominato dal Governo.

La prima parte dell'articolo diciannove elimina del tutto l'obbligo di richiedere ed ottenere l'autorizzazione governativa per le affissioni, per la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese

<sup>81</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 72.

<sup>82</sup> SCARAMUCCIA F., *L'Intesa* cit., p. 39.

<sup>83</sup> Vedi articolo 3, I comma, del Regio Decreto n° 289 del 1930.

<sup>84</sup> Sempre secondo il Regio Decreto 289 del 1930 (art. 3, II comma), le affissioni dovevano essere sempre in lingua italiana, anche se era consentito farvi seguire la traduzione in altre lingue.

dell'Unione, che vengano effettuati all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle chiese, e per le altre collette che avvengano a fini ecclesiastici. Per tutte queste attività è, inoltre, espressamente prevista la non ingerenza statale e la esenzione da qualsiasi tributo.

La seconda parte dell'articolo diciannove tutela il diritto delle emittenti radiotelevisive, gestite da Chiese facenti parte dell'Unione, ad ottenere spazio nella pianificazione delle radiofrequenze.

Tale secondo punto è ripreso dalle intese con gli Avventisti e con le Assemblee di Dio in Italia<sup>85</sup>; si tratta per la verità di una norma che ha perso gran parte del suo significato dopo l'avvenuta, anche se faticosa e precaria, regolamentazione del settore. Tale affermazione di principio può comunque rilevarsi indispensabile in vista di probabili mutamenti che avverranno in futuro, dato che ci troviamo in un campo in cui l'evoluzione stessa del mezzo rende possibili dei cambiamenti della disciplina<sup>86</sup>.

L'articolo si conclude richiamandosi ai principi della pluralità e dell'economicità della gestione che devono sussistere, conformemente alla disciplina del settore radiotelevisivo.

### **3.2 I ministri dell'U.C.E.B.I.**

Il terzo articolo dell'Intesa Battista sancisce il diritto – dovere dell'UCEBI, di comunicare agli organi competenti i nominativi dei ministri designati per sopperire alle esigenze derivanti dalla necessità di garantire l'assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6, 7, ed il corretto svolgimento dei compiti legati alla celebrazione del rito matrimoniale di cui all'articolo 10.

L'articolo in esame ha la rilevante funzione di garantire l'assoluta autonomia della confessione, e più precisamente dell'Unione Battista, nella designazione delle persone cui attribuire l'importante qualifica di “ministro”; questo è un traguardo fondamentale per la comunità battista italiana, che vede così diminuire il “pericolo” dell'ingerenza statale nelle sue decisioni interne: l'autorità civile potrà solo ricevere l'elenco dei nominativi dei ministri designati, senza poter contestare né ignorare le scelte fatte dall'Unione. L'Intesa Battista, da questo punto di vista, si allinea con le altre intese stipulate dal 1984 in poi, in quanto contenente quel “principio liberalizzatore” che attribuisce alle confessioni il diritto di nominare i propri “ministri”, senza sottostare ad alcun obbligo o condizione; questi ministri, tuttavia, quando pongono in essere atti destinati ad avere rilevanza civile, o intendono esercitare facoltà previste dalle intese, devono essere in possesso di determinati requisiti o addurre apposita certificazione<sup>87</sup>. Ad esempio, in ambito battista, si può ricordare come alla celebrazione del matrimonio religioso destinato ad avere effetti civili, possano partecipare solo ministri aventi cittadinanza italiana; inoltre, per

<sup>85</sup> Vedi art. 20 della legge 22 novembre 1988, n. 517 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia; art. 28 della legge 22 novembre 1988, n. 516 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno.

<sup>86</sup> SCARAMUCCIA F., *L'Intesa* cit., p. 45.

<sup>87</sup> CARDIA C., *op. cit.*, p. 293.

accedere alle strutture penitenziarie o pubbliche ove devono garantire l'assistenza spirituale, i ministri devono presentare apposita certificazione confessionale che comprovi le loro qualifiche<sup>88</sup>.

Lo Stato italiano, prendendo in esame la qualifica generale di “ministri di culto”, con la quale si riferisce ai ministri di qualsivoglia confessione, stabilisce che tali determinati soggetti ecclesiastici fruiscono, all'interno dell'ordinamento, di una particolare situazione giuridica. Ad esempio, tra le altre cose<sup>89</sup>, i ministri di culto godono, secondo le leggi italiane, della possibilità di usufruire del segreto d'ufficio, che si estende a quanto il ministro abbia appreso nell'esercizio del proprio ministero<sup>90</sup>.

Nel testo dell'articolo tre dell'Intesa Battista viene inserita per inciso una frase che ha invece un fondamentale valore innovativo: “Attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri”. In queste parole si può affermare che sia racchiusa l'autentica novità dell'Intesa Battista rispetto alle altre: la precedente legislazione italiana contemplava, infatti, solo la nozione di “ministri di culto”, espressione che risultava difficilmente applicabile alla realtà di una Chiesa Evangelica. Si può dire che lo Stato italiano avesse voluto, per volontà di omologazione o forse per incapacità culturale di cogliere alcune fondamentali differenze<sup>91</sup>, inquadrare le Chiese cristiane diverse dalla cattolica in schemi predefiniti basati sulla nozione, cattolicizzata, di “ministri di culto”.

Già il codice del 1865, mediante l'uso dell'espressione “ministri di culto”, intendeva identificare, nell'ambito di qualunque confessione religiosa, persone investite di particolari funzioni, comunque denominate nei rispettivi ordinamenti, riferite all'esercizio del culto.

La nozione, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto avere carattere “neutro”, potendosi tranquillamente adattare ad ogni realtà religiosa<sup>92</sup>. Il significato dell'espressione ha, nel corso degli anni e dell'evoluzione sociale del nostro Paese, acquisito un carattere chiaro e scevro da qualsiasi dubbio solo per la realtà cattolica, in quanto, in questo caso, identificante la ben definita e precisa categoria sacerdotale, nettamente distinta dal resto dei fedeli, cioè dai laici, senza alcuna possibilità di interscambio di funzioni tra una categoria e l'altra. In ambito cattolico, infatti, il sacerdote ha precisi compiti e poteri in ordine all'amministrazione dei sacramenti e alla “gestione” del Sacro: funzioni dalle quali i laici sono rigorosamente esclusi<sup>93</sup>.

---

<sup>88</sup> *Ibidem*.

<sup>89</sup> La legislazione unilaterale statale prevede anche l'incompatibilità della qualifica di ministro di culto con determinati uffici o funzioni civili, come quello di sindaco (art. 6 TV 570/1960), giudice popolare (art. 12 L. 10 IV 1951, n° 287), notaio (art. 2 L 16, II, 1922, n° 89) ed esattore delle imposte (art. 17 TV 17 X 1922, n° 1401), avvocato e procuratore legale (art. 3 RDL n° 1578 del 1933).

<sup>90</sup> Tale diritto non è specificamente pattizio, ma si ritrova anche nell'articolo 200 del Codice di Procedura Penale. Inoltre, nel caso in cui il ministro riveli il segreto appreso nell'esercizio del suo ministero, incorrerà nell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 622 del Codice Penale.

<sup>91</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 62.

<sup>92</sup> Secondo A. C. Jemolo (*Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1975, p. 227) la nozione “ministro di culto” venne coniata nel clima liberale della seconda metà dell'ottocento, in modo da mettere sullo stesso piano, di fronte alla legge, i ministri di tutte le confessioni religiose.

<sup>93</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 62.

Per le Chiese Evangeliche, che rifiutano una tale netta distinzione, il concetto di “ministro di culto” pone seri e gravi interrogativi: all’ecclesiologia evangelica è del tutto ignoto il carattere di sacralità proprio della figura del sacerdote cattolico, che è il modello cui fa senz’altro riferimento il legislatore italiano, e ancora maggiori difficoltà si riscontrano nell’ambito delle Chiese Battiste, dove le funzioni ministeriali hanno grande ampiezza e sviluppo (vi sono infatti ministri di culto, anche donne, che non hanno carattere di sacralità, non riconducibili ad un’unica categoria e comunque non aventi solo funzioni di culto)<sup>94</sup>.

Il concetto di “ministri di culto” si trova, ad esempio, nel secondo articolo dello Statuto della Tavola Valdese, nel quale vengono disciplinate le loro modalità di nomina: in questo caso la norma non ne dà una definizione specifica, ma si limita a darla per presupposta<sup>95</sup>.

Sempre nell’ambito dell’ordinamento Valdese, il termine “ministri di culto” si ritrova anche all’articolo 47 del Regolamento sui Ministeri, che si riferisce in particolare alla categoria dei pastori iscritti al Fondo del Clero<sup>96</sup>. Nell’articolo in questione, i pastori valdesi vengono identificati facendo riferimento al concetto statale di Ministro di culto: si specifica che con il termine “pastore” si vogliono

indicare “quei cittadini italiani che la legislazione statale chiama ministri di culto”<sup>97</sup>. Questa norma crea alcune perplessità ed incongruenze, soprattutto se confrontata con l’articolo due sopra esposto: in quest’ultimo si afferma l’assenza di ogni ingerenza statale nella nomina dei ministri di culto, mentre nell’articolo 47, per stabilire l’esatto significato del termine “ministro di culto”, si rinvia alla definizione data dallo Stato.

La questione è stata oggetto di un ampio dibattito dottrinale che ha visto come protagonisti importanti nomi della cultura evangelica. Basandosi sull’attenta analisi svolta riguardo l’Intesa Valdese del 1978, Peyrot ritiene certo che i “ministri di culto” di cui ivi si parla vadano senz’altro identificati con il termine di “pastori”<sup>98</sup>.

Di identica opinione appare anche il Ribet, secondo il quale, nell’intero testo dell’intesa Valdese e della relativa legge di approvazione, i termini “ministri di culto” e “ministri”, di uso prettamente statale, stanno ad indicare i “pastori” iscritti nelle categorie dei ruoli tenuti dalla Tavola Valdese<sup>99</sup>.

La teoria del Ribet appena esposta, sembra confermare quanto sostenuto dal Maiocchi, secondo il quale nell’ordinamento valdese non sarebbe rintracciabile la categoria generale dei ministri di culto, ma una categoria che vi corrisponde, cioè quella dei pastori iscritti ai ruoli<sup>100</sup>.

<sup>94</sup> SCARAMUCCIA F., *L’Intesa* cit., p. 39.

<sup>95</sup> Articolo 2 Statuto Tavola Valdese del 1970: “La Tavola Valdese tiene il ruolo dei suoi dipendenti, nomina i ministri di culto nelle singole Chiese...”. In questa norma viene affermata la libertà di nomina dei propri ministri di culto: tappa fondamentale per l’affermazione della libertà religiosa in Italia.

<sup>96</sup> L’art. 47 del Regolamento sui Ministeri così recita: “al trattamento di emeritazione per i pastori, cittadini italiani che vengono denominati ministri di culto nella legislazione statale, la Tavola Valdese provvede mediante...”

<sup>97</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 63.

<sup>98</sup> Cfr. PEYROT G., *Il testo dell’Intesa*, ed. Claudiana, Torino, 1979.

<sup>99</sup> Cfr. RIBET A., *Per un’alternativa al Concordato*, ed. Claudiana, Torino, 1988.

<sup>100</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 65.



Se si analizza nel dettaglio l'affermazione del Ribet, ci si può facilmente rendere conto di quanto questa possa creare gravi problematiche: dalla sua definizione resterebbero escluse molte figure

minori, ma basilari, dell'ordinamento valdese; egli precisa infatti che nel ruolo generale vengono iscritte anche altre persone, poste "a servizio diaconale", che quindi svolgono un servizio diverso da quello

pastorale, e che per tale motivo non devono considerarsi rientranti nella categoria dei "ministri di culto" di cui all'articolo due dell'Intesa Valdese. Oltre ai diaconi, secondo il Ribet, numerose altre importanti figure dell'ordinamento valdese verrebbero escluse dalla categoria dei

"ministri di culto" prevista dall'Intesa, e per tale motivo non avrebbero alcuna rilevanza nell'ambito dei rapporti con l'ordinamento Statale<sup>101</sup>. Unica eccezione, segnalata dallo stesso Ribet, a questa impostazione è data da quanto previsto riguardo il matrimonio: l'articolo 11, non facendo seguire alle parole "ministro di culto" quelle "iscritto nei ruoli della Tavola Valdese", vuole significare che in questo caso specifico spetta all'ordinamento valdese stabilire quali siano le persone ammesse alla celebrazione del rito matrimoniale; tali individui designati acquisteranno di conseguenza la qualifica di "ministro di culto"<sup>102</sup>. Nel caso previsto dall'articolo 11, secondo Ribet, il "Ministro di Culto" diventa tale solo in quanto compie un atto cui viene attribuita rilevanza nell'ambito dell'ordinamento italiano, e non in quanto in possesso di determinate caratteristiche o qualità personali: si potrebbe azzardare e definire questa una sorta di "oggettivazione" della figura in esame.

Quest'ultima parte della teoria viene in un certo senso criticata dal Maiocchi, che individua una dissonanza tra il criterio personale d'identificazione del ministro di culto<sup>103</sup>, utilizzato dal Ribet nella prima fase della sua teorizzazione, e il criterio funzionale che viene usato nell'analisi dell'articolo 11 dell'Intesa Valdese.

Il Maiocchi prosegue constatando che tale particolarità, riscontrata dal Ribet riguardo l'individuazione dei ministri abilitati alla celebrazione del matrimonio, non apporta alcuna novità reale nell'ambito dell'ordinamento valdese, dato che quest'ultimo prevede che i ministri autorizzati in tal senso siano i pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola<sup>104</sup>.

Le successive intese, stipulate dallo Stato Italiano con gli Avventisti e con le Assemblee di Dio in Italia, hanno aumentato ulteriormente il numero delle figure attivamente impegnate nei loro ordinamenti, e costituenti ministeri diversi: tutto ciò

---

<sup>101</sup> Tra le figure escluse dai rapporti con lo Stato, nella teoria del Ribet, ci sarebbero anche gli Anziani, che, secondo il Regolamento sui Ministeri, hanno lo scopo di promuovere le attività ecclesiastiche ed esercitare l'assistenza spirituale e la disciplina nell'ambito della Chiesa locale, cooperando tra loro e con gli altri ministeri. Esclusi sarebbero anche i predicatori locali "che assumono ...l'impegno di porsi a disposizione delle Chiese locali, gratuitamente, per le varie esigenze di predicazione"

<sup>102</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 66 – 67.

<sup>103</sup> Con il termine "criterio personale" si vuole far riferimento alla teoria secondo la quale usando il termine "ministro di culto" si vuole intendere, in ambito evangelico, il pastore iscritto nei ruoli.

<sup>104</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 67.

ha senza dubbio contribuito ad incrementare l'identificazione in senso stretto dei ministri di culto solo con i pastori<sup>105</sup>.

Per quanto riguarda l'Intesa Battista, oggetto della presente trattazione, si può dire che il problema dell'individuazione delle figure, facenti parte dell'ordinamento, corrispondenti al concetto statale di "ministri di culto", si presentò subito piuttosto complicato.

Nel documento preparatorio dell'Assemblea Straordinaria dell'U.CE.B.I. del 1985, si legge: "...attraverso la presente Intesa dobbiamo cercare, tra l'altro, di evidenziare opportunamente che nel nostro ordinamento "ministri" non sono solo i pastori (corrispondenti alla figura cattolica del sacerdote) ma tutti i credenti, che la Chiesa locale abbia incaricato di un compito relativamente all'esercizio del culto, alla catechesi, alla testimonianza, al servizio"<sup>106</sup>.

Nella scrittura del testo dell'Intesa, l'obbiettivo principale da perseguire doveva essere quello di rispettare appieno l'ordine ecclesiologico battista: a tal fine si rendeva necessario far rientrare nella categoria statale dei "ministri di culto" non solo i ministri battisti iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione (pastori ed operatori diaconali), ma anche i ministeri espressi e riconosciuti all'interno delle Chiese locali<sup>107</sup>.

I lavori preparatori del testo dell'Intesa si arenarono davanti alla constatazione dell'impossibilità di regolamentare in categorie fisse e predefinite la varietà dei ministeri espressi e riconosciuti dalle Chiese battiste, tenuto conto anche del fatto che queste ultime sono lasciate totalmente libere di riconoscere, al proprio interno, anche ministeri diversi da quelli usuali (pastori, anziani, diaconi, monitori).

La soluzione alla questione di cui sopra venne trovata grazie ad una proposta che Renato Maiocchi fece in Assemblea: egli suggerì di rinunciare ad una rigida classificazione dei ministeri, e di dare invece alle Chiese la libertà di individuare localmente a quali ministri affidare determinati incarichi, lasciando allo Stato il diritto di identificare le persone scelte e nominate, in modo da poter essere certo che abbiano un mandato che le autorizzi ad agire in un determinato settore, e di verificare che la Chiesa rappresentata dagli incaricati faccia parte dell'Unione. Sempre secondo il Maiocchi, "la nozione di ministro di culto assume rilievo per lo Stato soltanto laddove questa qualifica

comporta l'attribuzione di facoltà che lo Stato giustamente non può accordare a chiunque: libero accesso alle carceri, agli ospedali, alle caserme per esercitarvi l'assistenza spirituale...dunque allo Stato non interessa (e per il principio di non ingerenza non deve interessare) se il ministro a cui una determinata Chiesa affida

---

<sup>105</sup> *Ivi*, p. 68.

<sup>106</sup> Il significato di quanto espresso in questa frase si può ricondurre al fondamentale concetto battista di "sacerdozio universale dei credenti", esposto a p. 24 e seg. della presente trattazione.

<sup>107</sup> Riguardo l'importanza delle Chiese Locali all'interno dell'ordinamento battista, vedi pag. 23 – 24 della presente trattazione.

l'assistenza spirituale nelle suddette situazioni è un pastore, un anziano, un diacono, un evangelista, un visitatore e quant'altro ancora"<sup>108</sup>.

La versione definitiva dell'articolo tre dell'Intesa è dunque il frutto di un vivace ed acceso dibattito sull'ordinamento e sulla concezione battista di "ministro", e rappresenta, anche secondo il parere della stessa rappresentanza battista, il mezzo che risolve in maniera semplice ed inequivoca tutto il problema. E' importante ricordare anche l'apprezzamento, manifestato dalla parte confessionale, riguardo la capacità dimostrata dallo Stato di comprendere e rispettare la specificità del soggetto con cui stava stipulando l'Intesa.

L'unica sottile critica da ultimo mossa contro il testo dell'articolo tre si fonda sul fatto che venga usata l'espressione "ministri dell'U.C.E.B.I.", senza precisare che i ministri in questione

devono appartenere, più specificatamente, alle Chiese facenti parte dell'Unione. Secondo il Maiocchi, la critica appena esposta può essere superata interpretando l'espressione usata nel terzo articolo dell'Intesa nel senso che spetta all'Unione fornire agli organi competenti l'elenco dei ministri; questa soluzione si dimostra anche in linea con quanto previsto nel Patto Costitutivo, il quale afferma che tra i fini dell'Unione vi è quello di "rappresentare le Chiese verso gli organi dello Stato" (articolo 2)<sup>109</sup>.

### **3.3. L'assistenza spirituale.**

Con il termine "assistenza spirituale", si vuole intendere l'insieme delle condizioni, predisposte dalla legge, aventi lo scopo di consentire ai cittadini di soddisfare liberamente i propri bisogni religiosi anche se si trovano inseriti, transitoriamente o stabilmente, in strutture pubbliche obbliganti o segreganti. Vi è in questo caso un impegno dei pubblici poteri in tal senso, basato sul presupposto di fatto costituito dalla sussistenza di un impedimento all'autonomia ed alla libera iniziativa del singolo<sup>110</sup>.

E' stato giustamente osservato che, oltre al presupposto di fatto di cui sopra, esiste anche un presupposto giuridico, la cui esistenza garantisce la legittimità costituzionale dell'intervento dello Stato, e che è costituito dalla necessità che i servizi di assistenza spirituale siano organizzati e garantiti per chiunque voglia fruirne, e soprattutto nel rispetto della parità dei culti e della libertà religiosa dei cittadini<sup>111</sup>.

Nella tradizione politico – legislativa italiana, prima delle recenti ed indispensabili riforme legislative, la disciplina dell'assistenza spirituale è stata condizionata da indirizzi politici, da esigenze particolari, di per sé estranei ai bisogni religiosi individuali, ed infine dalla predominante cultura cattolica. In periodo liberale, ad esempio, le istituzioni carcerarie erano fortemente confessionalizzate: vi

<sup>108</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 70 – 71.

<sup>109</sup> *Ivi*, p. 71 – 72.

<sup>110</sup> CARDIA C., *Manuale di diritto ecclesiastico*, ed. il Mulino, Bologna, 1996, p. 421.

<sup>111</sup> *Ibidem*.

si prevedeva il servizio stabile di cappellania, e le pratiche religiose erano considerate come elemento essenziale per la rieducazione dei detenuti<sup>112</sup>; ai cappellani era inoltre affidato anche compiti di controllo e di mantenimento dell'ordine carcerario. Si è messo in evidenza, da più parti, come l'uso strumentale che veniva fatto della religione si manifestasse ulteriormente proprio nella definizione dei compiti del cappellano del carcere: egli partecipava al consiglio di disciplina ed era tenuto a redigere “un registro su cui scrivere, riguardo a ciascun condannato o ricoverato, tutto quanto si riferisce alla sua condotta, e ne metta in evidenza il carattere morale e le tendenze”<sup>113</sup>. Il cappellano aveva anche “funzioni poliziesche”, in quanto tenuto a comunicare all'autorità dirigente del carcere le osservazioni riguardo le sue visite ai detenuti e che, a suo parere, potessero interessare i servizi disciplinari interni<sup>114</sup>.

Nel corso della storia del nostro Paese, fortunatamente, le numerose riforme legislative hanno alla fine portato, ai nostri giorni, ad una normativa costituzionalmente ispirata ed assolutamente rispettosa delle diverse esigenze religiose: per quanto riguarda l'assistenza spirituale ai detenuti, l'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha riformato l'ordinamento penitenziario, prevedendo che “i detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto”. La stessa norma assicura negli istituti la celebrazione dei riti di culto cattolico, prevede la presenza di almeno un cappellano in ogni istituto e dà la facoltà a quanti professano altre fedi di “ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti”<sup>115</sup>.

Il nuovo Concordato, e le Intese stipulate secondo i dettami dell'articolo otto della Costituzione, hanno attratto la materia dell'assistenza spirituale nell'ambito pattizio<sup>116</sup>.

Per quanto riguarda l'Intesa Battista, il suo articolo sette afferma che l'assistenza spirituale ai detenuti è assicurata dalle “Chiese rappresentate dall'UCEBI attraverso ministri da loro designati ed inclusi dall'UCEBI nell'apposita lista di cui all'art. 3”.

I ministri compresi nelle liste di cui sopra vengono fatti rientrare nella categoria dei soggetti che possono visitare, senza particolari autorizzazioni, gli istituti penitenziari, al fine di celebrare il culto e svolgere le attività connesse alla loro missione pastorale.

In questo caso si ha un esplicito richiamo alle liste dei ministri tenute dall'Unione: ciò non avviene negli altri articoli riguardanti

---

<sup>112</sup> Il R. D. 1 Febbraio 1891, n. 260, contenente il Regolamento generale carcerario, imponeva ai detenuti, tra le altre cose, l'obbligo di assistere alle pratiche religiose e di culto e di ricevere l'istruzione religiosa.

<sup>113</sup> Art. 102, R. D. 1 Febbraio 1891, n. 260.

<sup>114</sup> CARDIA C., op. cit., p. 421 – 422.

<sup>115</sup> FINOCCHIARO F., *Diritto Ecclesiastico*, ed. Zanichelli, Bologna, 1995, p. 202.

<sup>116</sup> CARDIA C., op. cit., p. 426.

l'assistenza spirituale nelle strutture obbligate, e questo è dovuto alla comprensibile maggiore cautela usata dallo Stato in materia di ingresso negli istituti penitenziari<sup>117</sup>, piuttosto che in altre strutture non così "socialmente pericolose".

L'assistenza spirituale ai detenuti di fede battista è garantita in seguito ad esplicita richiesta di questi ultimi, delle loro famiglie, o anche ad iniziativa del ministro stesso; sarà poi compito della direzione dell'istituto informare di ogni esigenza la Chiesa battista più vicina fra quelle appartenenti all'Unione, affinché possa provvedere in merito.

E' interessante notare che il disposto di tale articolo parla genericamente di "detenuti", senza distinguere tra coloro nei cui confronti è già stata pronunciata condanna definitiva, coloro che sono in attesa di sentenza, ed, in fine, coloro per i quali il procedimento sia in fase istruttoria. Non è previsto divieto neppure se il detenuto si trovi in isolamento o se non sia stato ancora interrogato dal magistrato: l'assistenza spirituale è un diritto inalienabile, sia del detenuto che del ministro di Chiesa<sup>118</sup>.

Il punto numero quattro dell'articolo sette in esame prevede, in fine, che l'assistenza spirituale nei penitenziari sia "prestata senza alcun onere finanziario per lo Stato e per altri enti pubblici". Tale affermazione è comune a tutte le intese stipulate con formazioni evangeliche presenti sul territorio italiano, e si ritrova, coerentemente, anche negli altri due articoli dell'Intesa Battista dedicati all'assistenza spirituale garantita ai ricoverati ed agli appartenenti alle forze armate.

In questa frase, riportata, come già detto, alla fine degli articoli cinque, sei, e sette, vi è il richiamo al principio generale, già sancito nel preambolo e che deriva dal principio battista della separazione tra Stato e Chiesa, che afferma: lo Stato si impegna nel suo ambito a non ostacolare l'esercizio della libertà religiosa e delle pratiche di culto, ma le Chiese se ne assumono l'intero carico<sup>119</sup>.

L'articolo cinque dell'Intesa battista viene incontro alle esigenze di coloro che, appartenendo ad istituzioni collettive come le forze armate, la polizia o simili, per ragioni di servizio si trovino in luogo diverso da quello ove risiedono: in questo caso essi hanno il diritto, compatibilmente con la loro attività, di partecipare alla "vita religiosa" di una delle Chiese aventi parte all'UCEBI che sia dislocata nella località ove si trovano<sup>120</sup>. Viene inoltre tutelato anche il diritto – dovere dei ministri dell'UCEBI che prestino servizio militare, di svolgere, oltre gli impegni del loro servizio, anche l'assistenza spirituale nei confronti di chi la richiede.

La novità di questa norma, rispetto alle altre intese con evangelici, è costituita dal fatto che la sua *ratio* non è quella di rivolgere una particolare attenzione ai militari in quanto tali, ma quella di venire incontro a tutti coloro che appartengono ad istituzioni collettive per ragioni di servizio<sup>121</sup>.

Qualora nella località dove svolgono il loro servizio non si trovi

<sup>117</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 76.

<sup>118</sup> SCARAMUCCIA F., *L'Intesa* cit., p. 41.

<sup>119</sup> *Ivi*, p. 40.

<sup>120</sup> *Ibidem*

<sup>121</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 74.

alcuna Chiesa Battista rappresentata dall'Unione, i credenti battisti che lo richiedono possono ottenere, sempre nel rispetto delle esigenze del loro servizio, il permesso di frequentare la Chiesa evangelica più vicina. Se in ambito provinciale non vi è alcuna attività di culto di Chiese dell'Unione, sarà il ministro della Chiesa meno lontana ad essere inviato per prestare l'assistenza spirituale e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione dall'ente competente.

E' proprio riguardo la risoluzione del problema costituito dalla mancanza, nella località di servizio, di un Chiesa Battista, che possiamo rinvenire una seconda novità presente in questo quinto articolo dell'Intesa. Ricapitolando brevemente come il problema viene risolto dalle altre intese con evangelici in Italia, ricordiamo che l'Intesa Valdese prevede senz'altro l'invio di un ministro di culto per tenere riunioni nei locali messi a disposizione dalle autorità competenti; l'Intesa Avventista prevede soltanto l'autorizzazione a recarsi presso la Chiesa più vicina in ambito provinciale; l'Intesa con le Assemblee di Dio in Italia prevede, come quella valdese, l'invio di un ministro, ma solo se non c'è alcuna Chiesa nell'ambito provinciale ove si svolge il servizio<sup>122</sup>.

La soluzione adottata nell'Intesa Battista ricalca quella utilizzata dalle Assemblee di Dio in Italia, ma con in più una particolarità, che la avvicina all'Intesa con i Valdesi, e cioè il fatto che, qualora nella località ove si trova l'interessato non ci fosse una Chiesa appartenente all'Unione, questi ha diritto di frequentare la chiesa *evangelica* più vicina, in alternativa alla richiesta di far intervenire un ministro battista<sup>123</sup>.

Nell'articolo cinque in esame non è presente la formula, inserita nell'Intesa Avventista ed in quella delle Assemblee di Dio in Italia, che subordina la possibilità per l'interessato di frequentare la Chiesa più vicina alla "previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti"<sup>124</sup>.

Concludendo, ricordo che, secondo il testo dell'Intesa, ad un militare avente parte in una Chiesa dell'Unione, e deceduto durante il servizio, è assicurato un funerale celebrato secondo il rito battista.

L'assistenza spirituale ai ricoverati è garantita dall'articolo sei dell'Intesa, che consente ai fedeli ospitati in istituti ospedalieri, case di cura o di riposo e pensionati, di ricevere assistenza spirituale da parte dei ministri designati a tale compito dalle Chiese aventi parte nell'UCEBI: l'ingresso è libero e senza limite di orario. Il disposto prevede non solo la libera iniziativa dei ministri, ma anche la visita a richiesta dei ricoverati: in questo caso la direzione dell'istituto è tenuta ad avvertire la Chiesa battista più vicina<sup>125</sup>.

Giova ricordare che, a livello nazionale, fu con la legge numero 833 del 1978 che le competenze della gestione ospedaliera passarono

---

<sup>122</sup> *Ibidem*

<sup>123</sup> *Ibidem*

<sup>124</sup> *Ibidem*

<sup>125</sup> SCARAMUCCIA F., *L'Intesa* cit., p. 40 – 41.

alle Unità sanitarie locali; in tale normativa è stabilito che, nelle strutture del servizio sanitario, venga “assicurata l’assistenza religiosa, nel rispetto della volontà e della libertà del cittadino”, a tal fine l’Unità sanitaria “provvede per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica, d’intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti, d’intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio”<sup>126</sup>.

### **3.4. L’insegnamento religioso e la scuola.**

La questione dell’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche è un argomento che genera numerose difficoltà, in quanto è necessario, a riguardo, tenere presenti gli interessi diffusi che ne sono alla base e che presentano concezioni della scuola nettamente differenziati<sup>127</sup>. Dal punto di vista storico e sociale, in Italia si sono susseguite due diverse discipline del rapporto tra scuola e religione: la prima, di derivazione unilaterale statale ed evolutasi tra il 1859 ed il 1908, la seconda, frutto dell’intreccio tra legislazione unilaterale e norme pattizie, elaborata tra il 1923 ed il 1930<sup>128</sup>.

La “legge Casati” del 1859 prevedeva l’obbligatorietà dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (articoli 193 e 315), con facoltà per i non cattolici di ottenere la dispensa (articolo 2 del regolamento del 15 settembre 1860)<sup>129</sup>.

Negli anni successivi, caduta la Destra storica, ogni residuo di confessionismo venne eliminato dalla scuola pubblica, abolendo i direttori spirituali delle scuole secondarie e sopprimendo l’insegnamento di religione nelle scuole. Per quanto riguarda le scuole elementari, alcune disposizioni regolamentari (in particolare l’articolo tre del r.d. 9 novembre 1895 n. 623 e del r.d. 6 febbraio 1908 n. 150) rendevano l’insegnamento della religione cattolica facoltativo sia per gli alunni, sia per i Comuni, che erano i responsabili di dette scuole pubbliche<sup>130</sup>.

La Riforma Gentile, tradotta nel r.d. 1 ottobre 1923, n. 2185, introduce la celebre formula secondo la quale l’insegnamento della dottrina cristiana, secondo la formula ricevuta dalla tradizione cattolica, deve essere alla base dell’istruzione elementare in ogni suo grado<sup>131</sup>.

Il Concordato del 1929 estese a tutta l’istruzione pubblica l’insegnamento della religione cattolica, in quanto lo Stato considerava “fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della religione cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica”<sup>132</sup>: in questo caso l’estensione dell’insegnamento della religione cattolica alle scuole secondarie era fondato sul principio della

<sup>126</sup> CARDIA C, op. cit., p. 425.

<sup>127</sup> *Ivi*, p. 428.

<sup>128</sup> *Ivi*, p. 432.

<sup>129</sup> FINOCCHIARO F., op. cit., p. 438.

<sup>130</sup> *Ivi*, p. 439.

<sup>131</sup> CARDIA C., op. cit., p. 436.

<sup>132</sup> Art. 36 del Concordato del 1929.

religione di Stato, riaffermato nell'articolo 1 del Trattato del Laterano (ora non più in vigore)<sup>133</sup>.

La "legislazione sui culti ammessi" del 1929 – 1930, introdusse la possibilità di insegnamenti confessionali non cattolici: i padri di famiglia professanti una religione diversa dalla religione di Stato potevano ottenere, a date condizioni, che venissero messi a loro disposizione dei locali scolastici per l'insegnamento religioso dei loro figli<sup>134</sup>.

Il Concordato del 1984, all'articolo 9, prevede che la Repubblica, "riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere di avvalersi di detto insegnamento". Tale approccio al problema dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non universitarie, appare, ad una attenta analisi, molto diverso rispetto a quello presente nella legislazione del 1929: ora si pone l'insegnamento della religione in relazione dell'importanza da questa rivestita in quanto valore culturale ben radicato nel patrimonio storico degli italiani<sup>135</sup>.

Nelle intese con le altre confessioni religiose, lo Stato si impegna a garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto all'apporto di tutte le componenti sociali, e ad assicurare il carattere pluralista della scuola: questo impegno viene espresso nell'articolo nove dell'Intesa Battista, ricalcante quanto previsto dagli articoli 10 delle Intese con i Valdesi e le Assemblee di Dio in Italia<sup>136</sup>.

Con l'articolo nove dell'Intesa Battista, la Repubblica assicura alle Chiese aventi parte nell'UCEBI il diritto di collaborare, con la propria disponibilità, in risposta a "richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici" riguardanti "lo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni". In questo modo le Chiese dell'Unione possono apportare il proprio contributo formativo alla conoscenza ed all'approfondimento di una importante componente della cultura della nostra società, costituita dalla storia e dalle motivazioni che sono alla base delle scelte di fede<sup>137</sup>. L'articolo in esame si conclude con la ormai consueta frase che esonera lo Stato da un qualsiasi onere finanziario derivante, in questo caso, dall'attività delle Chiese dell'Unione riguardo lo studio del fattore religioso.

L'insegnamento religioso nelle scuole è l'argomento trattato dall'articolo otto dell'Intesa Battista, che nella sua formulazione ricalca esattamente l'intesa Avventista

---

<sup>133</sup> Veniva comunque garantita l'esenzione dall'insegnamento religioso per gli alunni "i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico"

<sup>134</sup> Vedi art. 23, II comma, r.d. 289 / 1930.

<sup>135</sup> FINOCCHIARO F., op. cit., p. 440.

<sup>136</sup> CARDIA C., op. cit., p. 439.

<sup>137</sup> SACRAMUCCIA F., *L'Intesa* cit., p. 42.



e quella con le Assemblee di Dio in Italia, che a loro volta hanno riformulato l'analoga norma dell'Intesa Valdese<sup>138</sup>.

La prima parte dell'articolo otto non ha creato, in fase di trattative, grossi problemi tra le parti: lo Stato riconosce qui agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; tale diritto è esercitato dagli alunni

stessi o da coloro cui compete la potestà parentale o la tutela su di essi: viene in questo modo garantita "la libertà di coscienza di tutti".

L'articolo otto prosegue dando alcune direttive che devono essere seguite al fine di garantire il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi di cui alla sua prima parte: l'insegnamento religioso non deve avvenire secondo modalità ed orari che abbiano per gli alunni effetti discriminanti, e l'ordinamento scolastico deve provvedere a che, nello svolgimento dei programmi di altre discipline, non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso.

Sul contenuto di quest'articolo, però, si accese un aspro dibattito, tra la parte governativa e quella confessionale, che rischiò di portare ad una rottura delle trattative: la delegazione battista avrebbe

voluto, infatti, introdurre nel testo dell'articolo una frase che, nelle sue intenzioni, doveva rappresentare un'ulteriore precauzione contro l'ingerenza statale e il pericolo di discriminazioni. Secondo i rappresentanti della confessione, alla frase "il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi", si sarebbe dovuto far seguire quella "escludendo qualunque forma di obbligo alternativo per coloro che compiono tale scelta". La parte battista voleva, con queste parole, affermare il principio, ribadito più volte anche dalla Corte Costituzionale, secondo il quale nessun obbligo (né di insegnamento alternativo, né di forzata permanenza all'interno dell'edificio scolastico) può essere imposto a chi non si avvale dell'insegnamento religioso<sup>139</sup>. Si voleva in questo modo evitare che il Ministro della Pubblica Istruzione, seguendo una consuetudine inveterata, continuasse a disciplinare con proprie circolari, *praeter legem* o addirittura *contra legem*, la delicata materia dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche<sup>140</sup>.

In un primo momento, la parte governativa propose di non inserire questa aggiunta, in quanto superflua ed evidenziante una aperta sfiducia nei confronti del futuro operato del Ministero. La rappresentanza battista decise, alla fine, di lasciar cadere la richiesta di aggiunta al testo dell'articolo otto, e, nell'illustrare tale decisione alla controparte governativa, affermò però di avere "ragioni storiche, sia remote che recenti, per diffidare ed esigere garanzie supplementari", e quindi di non ritenere impropria la richiesta fatta<sup>141</sup>. La delegazione confessionale precisò di rinunciare a portare la loro questione in sede di dibattito politico, non solo per i rischi connessi ad un ulteriore rinvio delle trattative, ma anche

<sup>138</sup> Vedi art. 11 legge 516 del 1988 (Avventisti), art. 8 legge 517 del 1988 (ADI), art. 9 legge 449 del 1984 (Valdesi).

<sup>139</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 78.

<sup>140</sup> *Ibidem*.

<sup>141</sup> *Ivi*, p. 79.

per compiere un atto di fiducia nei confronti dell'evoluzione, in senso democratico e pluralista, della Repubblica, evoluzione di cui la Commissione Governativa, nel suo complesso, aveva fornito chiari segnali<sup>142</sup>.

L'articolo otto si chiude affermando che, in ogni caso, "non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto".

### 3.5. Il matrimonio.

L'articolo 10 dell'Intesa Battista prevede il riconoscimento, agli effetti civili, del matrimonio celebrato davanti ad un ministro designato da una Chiesa appartenente all'UCEBI: ciò consente di far seguire conseguenze giuridiche nell'ordinamento statale ad un matrimonio avvenuto in Chiese Battiste, senza che nella celebrazione avvenga alcuna commistione tra il regime giuridico matrimoniale dell'ordinamento italiano e lo scambio delle promesse "fatte davanti a Dio nella speranza della fede"<sup>143</sup>. Dall'analisi delle intese stipulate da formazioni evangeliche con lo Stato italiano, si evince come queste si pongano come scopo principale quello di eliminare il più possibile, dalla celebrazione del matrimonio nelle rispettive Chiese, tutti quegli atti che appartengano irrimediabilmente alla sfera civile<sup>144</sup>; questa appare essere una caratteristica spiccatamente evangelica, e ciò si evince più chiaramente se si confronta quanto detto sin qui con quanto è previsto, ad esempio, dall'Intesa Ebraica: in quest'ultima è stabilito, infatti, che sia il ministro di culto a spiegare ai nubendi gli effetti civili del matrimonio e a leggere gli articoli del Codice Civile che li riguardano<sup>145</sup>.

Da più parti, in ambiente battista, è stato evidenziato come la legislazione "sui culti ammessi" del 1929 stabilisse modalità e termini favorevoli a una commistione tra il regime giuridico statale e quello confessionale<sup>146</sup>; è utile ricordare che, con tale legge, lo Stato consentiva finalmente ai cittadini di celebrare il matrimonio nel rito da loro stessi scelto.

La legge numero 1159 del 1929 prevede alcune specificità, attinenti soprattutto al ruolo ed alle funzioni del ministro di culto, che è opportuno richiamare<sup>147</sup>. Innanzitutto, l'articolo 3, secondo comma, stabilisce la nullità, dal punto di vista civile, del matrimonio celebrato da ministri di culto la cui nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa, inoltre, secondo il decreto numero 289 del 1930 (articolo 21), il ministro che intende celebrare matrimoni religiosi con effetti civili, deve essere cittadino italiano e parlare lingua italiana<sup>148</sup>.

---

<sup>142</sup> *Ivi*, p. 80.

<sup>143</sup> SCARAMUCCIA F., *L'Intesa cit.*, p. 42.

<sup>144</sup> MAIOCCHI R., *op. cit.*, p. 82.

<sup>145</sup> Vedi art. 14, IV comma, della legge 8 Marzo 1989, n. 101 – "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane".

<sup>146</sup> Vedi ad esempio SCARAMUCCIA F., *L'Intesa cit.*, p. 42.

<sup>147</sup> CARDIA C., *op. cit.*, p. 454.

<sup>148</sup> *Ibidem*.

Altra particolarità della legislazione “sui culti ammessi” consiste nel fatto che, pena la nullità del matrimonio, è necessario che, dopo le pubblicazioni, l’ufficiale di stato civile rilasci l’autorizzazione che abilita il ministro del culto interessato alla celebrazione del rito<sup>149</sup>.

Grazie alla stipulazione dell’Intesa, le Chiese Battiste si sono sottratte all’ingerenza statale, che, nella legislazione del 1929 – 1930, si manifestava nella necessità dell’approvazione governativa riguardo la nomina e l’abilitazione del ministro celebrante il rito matrimoniale.

Dalla lettura dell’articolo dieci dell’Intesa Battista, si può comprendere come sia ora sufficiente, per dar vita ad un matrimonio valido anche agli effetti civili, la dichiarazione fatta dai nubendi e comunicata alla Chiesa riunita mediante l’atto di matrimonio, redatto dal ministro designato, e rilasciato all’ufficiale di stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione; tutto ciò in virtù della dichiarazione secondo la quale nello Stato italiano esiste “una pluralità di sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento” (articolo 11 legge numero 449 del 1994)<sup>150</sup>.

Naturalmente è necessario che i nubendi, all’atto delle pubblicazioni della loro intenzione di contrarre matrimonio secondo il disposto dell’Intesa, informino l’ufficiale di stato civile, il quale dovrà provvedere a leggere ai contraenti i diritti e doveri dei coniugi come sanciti dal Codice Civile. L’ufficiale dello stato civile accerta poi che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le leggi vigenti, e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice copia: il nulla osta svolge una importante funzione di garanzia ai fini della trascrizione del matrimonio, non ha più la funzione autorizzatoria che rivestiva nel 1929, ed anzi chiarisce la separazione tra la sfera civile e la sfera confessionale nel procedimento che si sviluppa<sup>151</sup>.

Nell’ipotesi di assenza di uno dei nubendi, l’ufficiale non potrà attestare che gli articoli del Codice siano stati letti ad entrambi i contraenti: le parti, al momento della stipulazione dell’intesa Battista, cercarono di trovare un rimedio a questa eventualità, ma, dopo vari tentativi macchinosi e non riusciti, lo stesso rappresentante del Ministero vi rinunciò, avendo trovato in giurisprudenza la possibilità che il matrimonio non venga necessariamente invalidato in un caso del genere<sup>152</sup>.

L’ufficiale di stato civile, verificata la regolarità formale dell’atto di matrimonio compilato dal ministro dell’Unione celebrante il rito matrimoniale e l’autenticità del nulla osta, trascrive l’atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato. Diversamente dal passato, la trascrizione ha ora carattere costitutivo, anziché dichiarativo, in quanto il collegamento tra ordinamento confessionale e sfera civile è concepito dall’Intesa senza che ci sia fusione tra le due realtà. Con la trascrizione, il vincolo matrimoniale nasce nell’ordinamento dello Stato e resta soggetto integralmente, anche per quanto

<sup>149</sup> Vi è chi ritiene che il matrimonio celebrato in mancanza di tale autorizzazione sia comunque valido in virtù dell’articolo 113 del Codice Civile. Vedi ad esempio Trib. Torino 22 maggio 1969, in “Gi”, 1969, I, 2, pp. 773 ss.

<sup>150</sup> SCARAMUCCIA F., *L’Intesa* cit., p. 42.

<sup>151</sup> CARDIA C., op. cit., p. 459.

<sup>152</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 83.

attiene alle eventuali controversie sulla sua validità, alle leggi dello Stato<sup>153</sup>. L'Intesa prevede che il matrimonio abbia effetti civili "dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti"<sup>154</sup>; questa previsione, che garantisce le parti contro eventi non imputabili a loro, non presuppone l'esistenza di una trascrizione tardiva, disciplinata in sede concordataria, poiché questa ha come presupposto la volontà delle parti di non trascrivere il matrimonio, il contrario dell'inerzia, cioè dell'impossibilità di agire, dell'ufficiale di stato civile<sup>155</sup>.

Nonostante qualche differenza, le Intese stipulate dallo Stato Italiano con le confessioni religiose di minoranza delineano con sufficiente omogeneità l'iter finalizzato alla trascrizione del matrimonio, che attraversa sostanzialmente tre fasi: quella delle pubblicazioni, quella della celebrazione ed, in fine, il procedimento che si conclude con la trascrizione<sup>156</sup>. All'atto della richiesta delle pubblicazioni, le parti comunicano all'ufficiale dello stato civile la volontà di celebrare il matrimonio in forma religiosa, indicando la confessione il cui ministro di culto presiederà alla celebrazione: tale adempimento ha una funzione di garanzia per la confessione interessata, mentre per lo Stato è venuta meno ogni forma di controllo preventivo, o di autorizzazione specifica, dei ministri di culto che presiedono alla celebrazione del matrimonio<sup>157</sup>.

L'Intesa Battista si allinea, riguardo la disciplina matrimoniale, a quella Avventista e a quella stipulata con le Assemblee di Dio in Italia<sup>158</sup>.

Soluzione parzialmente diversa si ritrova nell'Intesa Valdese, nella quale si legge: "La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese". Secondo il Peyrot ed il Ribet, la celebrazione del rito matrimoniale in una Chiesa Valdese o Metodista, assume il significato di una "forma pubblica di celebrazione del matrimonio"<sup>159</sup>, da porre accanto alla forma prevista dal Codice Civile e dal Concordato<sup>160</sup>. In ambito battista, la teoria sorta prendendo spunto dall'intesa Valdese ed appena riportata non incontra molti consensi: il Maiocchi si dichiara contrario, affermando di essere favorevole al solo matrimonio civile, condiviso poi dagli sposi con la loro comunità di fede, che "invoca su di essi la benedizione di Dio"<sup>161</sup>.

### 3.6. Gli enti ecclesiastici.

<sup>153</sup> CARDIA C., op. cit., p. 461 – 462.

<sup>154</sup> Art 10, VI comma, Intesa Battista.

<sup>155</sup> CARDIA C., op. cit., 462.

<sup>156</sup> *Ivi*, p. 458.

<sup>157</sup> *Ivi*, p. 458 – 459.

<sup>158</sup> Vedi art. 18 legge n. 516 del 1988 (Avventisti) ed art. 12 legge n. 517 del 1988 (Assemblee di Dio in Italia).

<sup>159</sup> PEYROT G., op. cit., p. 34 – 35, e RIBET A., op. cit., p. 95.

<sup>160</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 82.

<sup>161</sup> *Ibidem*.

Gli enti delle confessioni diverse dalla cattolica hanno, nel corso dell'evoluzione legislativa dello Stato Italiano, ottenuto un trattamento ed una qualificazione molto diverse.

In periodo liberale, la condizione giuridica degli enti acattolici si presenta piuttosto singolare, in quanto si considerano "istituti pubblici ecclesiastici", ai sensi dell'articolo 102 del Codice Civile del 1865, solo ed esclusivamente gli enti cattolici, mentre gli altri enti acattolici vengono considerati dei comuni enti morali, disciplinati e regolamentati al pari delle libere associazioni, senza personalità giuridica<sup>162</sup>. Diversa situazione era prevista solo per le "universalità israelitiche"<sup>163</sup>, riconosciute come enti aventi forte rilevanza pubblicistica, disciplinati integralmente dalla legge civile, anche per ciò che riguarda l'elezione e la revoca dei rabbini e dei funzionari necessari per il culto<sup>164</sup>.

Una disciplina organica riguardo gli enti di culto delle confessioni acattoliche è contenuta nella legislazione del 1929 – 1930: questi enti, come nel periodo liberale, non possono ambire alla qualifica di "enti ecclesiastici", attribuibile solo a quelli cattolici, ma vengono indicati come "istituti di enti diversi dalla cattolica"<sup>165</sup>. Per quanto riguarda la già citata situazione della confessione israelitica, il r.d. numero 1731 del 1930 struttura le Comunità Israelitiche Italiane come dei veri e propri enti pubblici, con capacità di imposizione tributaria e con una organizzazione interna avverso le cui irregolarità è previsto ricorso in sede di giurisdizione amministrativa statale<sup>166</sup>.

Secondo il dettato della legislazione "sui culti ammessi", il riconoscimento degli enti acattolici avviene su proposta del Ministro dell'Interno, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri (articolo 2 legge 1529 / 1929). Importante è evidenziare come, nella legislazione del 1929 – 1930, siano previste ampie possibilità di controllo e di ingerenza statale sugli enti acattolici: la vigilanza governativa sugli istituti non cattolici includeva la facoltà di ordinare visite ed ispezioni, e di sciogliere l'amministrazione e nominare una commissione per la gestione temporanea, in caso di gravi irregolarità<sup>167</sup>. Inoltre, su proposta del Ministro dell'Interno ed udito il parere del Consiglio di Stato, poteva essere dichiarata la nullità di atti o deliberazioni degli istituti che contenessero violazioni di legge o di regolamenti<sup>168</sup>. Come si può facilmente constatare, si tratta di norme ostili facilmente utilizzabili per l'emissione di provvedimenti illiberali e sacrificanti la libertà e l'autonomia dei culti acattolici.

La Costituzione italiana contiene una sola norma dedicata agli enti ecclesiastici: l'articolo venti. Fu il Dossetti a proporla e a spiegarne il significato, che è quello di affermare "un concetto negativo, che cioè il carattere ecclesiastico o lo

---

<sup>162</sup> CARDIA C., op. cit., p. 325.

<sup>163</sup> Ciascuna università comprende tutte le famiglie ed individui appartenenti al culto israelitico domiciliati da oltre un anno nel comune ove è eretta.

<sup>164</sup> Vedi legge 4 Luglio 1857, n°2325.

<sup>165</sup> CARDIA C., op. cit., p. 331.

<sup>166</sup> *Ibidem*.

<sup>167</sup> Vedi articolo 14 del r.d. 28 febbraio 1930, n° 289.

<sup>168</sup> Vedi articolo 15 del r.d. 28 febbraio 1930, n° 289.

scopo di culto non possono essere causa di un trattamento odioso ai danni degli enti stessi”: e ciò doveva riguardare sia la Chiesa Cattolica che le gli enti appartenenti ad altre Confessioni<sup>169</sup>. Per parte della dottrina, l’articolo venti della Costituzione rappresenta il punto d’arrivo di un’intera esperienza storica iniziata nel periodo liberale e costituisce la più solenne garanzia che lo Stato democratico non potrà più tornare al giurisdizionalismo, disconoscendo enti ecclesiastici a suo piacimento, od incamerandone i beni secondo i suoi bisogni più o meno contingenti<sup>170</sup>.

Grazie alle numerose intese stipulate con le confessioni diverse dalla cattolica, lo Stato italiano riconosce gli enti ecclesiastici istituiti da ciascuna minoranza, dando in questo modo parziale rilevanza civile alla normativa confessionale, che mantiene così intatta la propria autonomia<sup>171</sup>.

Per quanto riguarda in particolare l’Intesa con i Battisti, gli articoli 11, 12, 13, 14, e 15 consentono di dare pratica attuazione nell’ordinamento italiano a quanto previsto dagli articoli 22, 23 e 24 del Patto Costitutivo<sup>172</sup>, vale a dire la costituzione in ente ecclesiastico di Chiese ed istituzioni battiste. Resta ferma la personalità giuridica dell’Ente Patrimoniale (riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica numero 19 del 20 gennaio 1961), che è l’Ente esponenziale che consente all’Unione di operare nell’ordinamento statale<sup>173</sup>. L’importantissima funzione svolta dall’Ente Patrimoniale dell’Unione e le sue caratteristiche sono già state analizzate precedentemente nel corso della presente trattazione<sup>174</sup>.

Con l’articolo 11 dell’Intesa, la Repubblica riconosce l’esistenza e l’autonomia dell’ordinamento battista, nell’ambito del quale l’UCEBI costituisce liberamente gli enti ecclesiastici. L’Intesa opera un rinvio ad una norma specifica facente parte dell’ordinamento battista, affermando che le Chiese battiste costituite in ente ai sensi dell’articolo 22 del Patto Costitutivo, ed aventi sede in Italia, vengono riconosciute come ente ecclesiastico: ciò significa che queste potranno vedere garantita la loro personalità giuridica senza mutare “di una virgola” la loro natura e la loro organizzazione di Chiesa battista<sup>175</sup>.

Prima dell’Intesa, si era venuta a creare una certa “pratica consuetudinaria” nell’applicazione di quanto disposto dalla legge numero 1159 del 1929<sup>176</sup>, secondo la quale le Chiese che desideravano acquisire una certa autonomia giuridica dovevano necessariamente ricorrere alle figure previste dal Codice Civile, creando una struttura parallela a quella ecclesiastica e quindi potenzialmente conflittuale con essa, al fine di soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla legge<sup>177</sup>.

---

<sup>169</sup> CARDIA C., op. cit., p. 333.

<sup>170</sup> *Ibidem*.

<sup>171</sup> *Ivi*, p. 338.

<sup>172</sup> Vedi *Appendice*, p. XXI – XXIII.

<sup>173</sup> SCARAMUCCIA F., *L’Intesa* cit., p. 43.

<sup>174</sup> Vedi paragrafo 1.3, p. 28 e seguenti.

<sup>175</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 85.

<sup>176</sup> E’ assolutamente necessario sottolineare che le problematiche connesse all’applicazione della legislazione del 1929 erano una conseguenza di una non corretta prassi applicativa riguardo il testo della norma.

<sup>177</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 85.

Il riconoscimento è concesso su domanda del Presidente dell'Unione, e per ottenerlo sono sufficienti la delibera motivata dell'Assemblea Generale e lo statuto della Chiesa eretta in ente ecclesiastico: questa modalità dà concreta attuazione alla libertà ed all'autonomia riconosciute all'UCEBI.

La costituzione della Chiesa in ente è disciplinata dagli articoli 177 fino al 186 del Regolamento; in particolare, l'articolo 178 richiede a tal fine tre condizioni: che la Chiesa sia composta da almeno 150 membri, che sia provvista di locali adeguati, che abbia piena autosufficienza finanziaria e capacità di autogestione, accertata sulla base dei bilanci degli ultimi cinque anni<sup>178</sup>.

Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici anche le istituzioni, secondo le modalità indicate negli articoli dal 210 al 212 del Regolamento. La costituzione in ente è deliberata, su proposta del Comitato Esecutivo, dall'Assemblea Generale, che approva lo statuto e dota l'istituzione dei beni necessari per il funzionamento. Per poter essere riconosciute come enti ecclesiastici, le istituzioni devono avere sede in Italia e perseguire un fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione ed assistenza<sup>179</sup>. Il terzo comma dell'articolo 11 precisa, alla lettera *a*, che per "attività di culto" si intendono quelle dirette "all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana".

Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso con decreto del Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

L'Intesa, all'articolo 12, riconosce che la gestione ordinaria e la straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici sono compiute dagli organi indicati dall'ordinamento battista, senza alcuna ingerenza dello Stato, delle Regioni o di altri enti territoriali. Naturalmente, le attività diverse da quelle di culto, pur nel rispetto dell'autonomia, sono soggette alle leggi dello Stato previste per le medesime. Agli effetti tributari, gli enti aventi fine di culto sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza (articolo 14).

L'articolo 13 stabilisce, a tutela dell'affidabilità dei terzi, che gli enti riconosciuti sono tenuti ad iscriversi nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre a quanto previsto dalle leggi civili, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Il riconoscimento della personalità giuridica può essere revocato quando il mutamento sostanziale nelle finalità, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente gli faccia perdere i requisiti indispensabili e prescritti dagli articoli dell'Intesa. La revoca viene fatta tramite decreto del Ministro dell'Interno, sentito il presidente dell'Unione e udito il parere del Consiglio di Stato (articolo 15). Così pure, la soppressione di un ente da parte dell'UCEBI provoca la cessazione della

---

<sup>178</sup> SCARAMUCCIA F., *L'intesa* cit., p. 43.

<sup>179</sup> Da notare, a riguardo, che per l'ordinamento valdese gli enti ecclesiastici devono obbligatoriamente avere i tre fini di culto, istruzione e beneficenza congiuntamente (art. 12 legge 11 agosto 1984, n° 449).

personalità giuridica: la notifica del Presidente dell'Unione determina automaticamente il provvedimento statale<sup>180</sup>.

Merita di essere segnalata l'autorevole opinione del Long, secondo la quale, dopo l'Intesa Valdese, la parte governativa ha imposto alle altre Confessioni una sorta di "diritto comune" in materia di enti, soprattutto attraverso una omogenea definizione di "attività di religione e di culto" agli effetti civili<sup>181</sup>.

Secondo il Maiocchi, invece, l'insieme della normativa sugli enti riavvicina l'Intesa Battista a quella Valdese, soprattutto in termini di autonomia dell'ordinamento e di procedure per il riconoscimento statale degli enti costituiti nell'ambito di tale ordinamento<sup>182</sup>.

### 3.7. Il finanziamento.

Per comprendere appieno la particolare situazione in cui si trova la Confessione Battista nell'ordinamento italiano per quanto riguarda la sua forma di sostentamento, è necessario delineare brevemente il sistema dei rapporti finanziari tra Stato e Chiese vigente nel nostro Paese. Si può dire che la nuova disciplina dei rapporti finanziari tra Repubblica italiana e Confessioni religiose sia ispirata essenzialmente a due indirizzi<sup>183</sup>: in primo luogo si è voluto superare il carattere privilegiario della precedente legislazione, che prevedeva l'erogazione dei contributi per la sola Chiesa Cattolica, in secondo luogo si può notare come il nuovo sistema sia definito con caratteri di originalità, in quanto rifiuta sia il finanziamento diretto delle Chiese di derivazione confessionista, sia l'affidamento delle confessioni al mero sostegno dei fedeli, come vorrebbero le aspirazioni separatiste; esso, invece, subordina il finanziamento, diretto o indiretto, delle Chiese alla manifestazione della volontà dei cittadini, a prescindere dalla appartenenza confessionale o dalle loro convinzioni ideologiche<sup>184</sup>.

La Legge 222/1985 prevede, per quanto riguarda il finanziamento della Chiesa Cattolica, due concorrenti flussi finanziari, l'uno privato e l'altro pubblico. Il flusso privato è costituito dalle erogazioni in denaro versate dai cittadini all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero<sup>185</sup>, mentre quello pubblico prevede la destinazione annuale, dal 1990 in poi, di una quota pari all'otto per mille del gettito complessivo IRPEF a scopi di carattere religioso a diretta gestione da parte della Chiesa Cattolica<sup>186</sup>. Le elargizioni verranno utilizzate dalla Chiesa Cattolica per sopperire alle "esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo"<sup>187</sup>.

<sup>180</sup> SCARAMUCCIA F., *L'Intesa* cit., p. 43 – 44.

<sup>181</sup> Vedi LONG G., *Alle origini del pluralismo confessionale*, il Mulino, Bologna, 1990, p. 370.

<sup>182</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 88 – 89.

<sup>183</sup> CARDIA C., op. cit., p. 406.

<sup>184</sup> *Ibidem*.

<sup>185</sup> Le donazioni all'Istituto possono essere dedotte, in sede di dichiarazione fiscale, dal reddito complessivo di ciascuna persona fisica, fino all'importo di lire 2.000.000 (art. 46 Legge 222/1985).

<sup>186</sup> CARDIA C., op. cit., p. 406.

<sup>187</sup> Art. 48 Legge 222/1985.



Il nuovo sistema di rapporti finanziari tra Stato e Chiesa cattolica è stato compiuto e strutturato in modo tale da poter essere applicato, con le opportune varianti, da altre confessioni religiose che ne avessero fatto richiesta o l'avessero accettato<sup>188</sup>. Nella *Relazione sui principi* presentata dalla Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici il 6 luglio 1984, ed illustrata in Parlamento dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Amato, si afferma che “lo Stato riceverà una quota dello 0,8% della massa IRPEF (...) a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica (...) o di altre confessioni religiose interessate sulla base di intese con esse”<sup>189</sup>. L'applicazione dell'otto per mille alle confessioni religiose diverse dalla cattolica è comunemente fatta risalire all'ordine del giorno Spadaccia, approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 17 aprile 1985.

La prima Chiesa Evangelica in Italia che rispose all'offerta dello Stato fu quella Valdese, che nel Sinodo del 1985 espresse il suo giudizio negativo riguardo la defiscalizzazione e l'otto per mille (interpretati come finanziamento statale alle chiese)<sup>190</sup>. La Tavola Valdese modificò poi il proprio orientamento ed attualmente, in virtù di un'Intesa del 25 gennaio 1993, approvata con legge 5 ottobre 1993 n°409, partecipa anch'essa al nuovo sistema fruendo sia delle erogazioni liberali in denaro sia della ripartizione dell'otto per mille del gettito IRPEF.

Le intese avventista, pentecostale e luterana estendono alle rispettive confessioni il sistema di cui alla legge 222/1985, pur adeguandolo alle esigenze di ciascuna di esse<sup>191</sup>. Per tutte e tre le confessioni si prevede la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente Morale Assemblee di Dio in Italia, dell'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, e delle Comunità ad esse collegate, entro l'importo di due milioni annui. Gli stessi culti concorrono alla ripartizione dell'otto per mille sulla base delle scelte annuali dei cittadini<sup>192</sup>.

L'intesa sui temi finanziari con le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, di modifica a quella del 1984, aprì all'inizio del 1993 una nuova “breve stagione delle intese”<sup>193</sup>, nella quale venne firmata, oltre a quella luterana, anche quella battista, oggetto della presente trattazione. Entrambe le nuove intese prevedevano la defiscalizzazione delle erogazioni liberali entro il consueto limite dei due milioni, ma in materia di otto per mille seguivano linee opposte<sup>194</sup>: l'intesa con l'UCEBI non lo prevede affatto<sup>195</sup>, mentre quella con la CELI lo contempla nella versione più simile a quella originariamente prevista per la Chiesa Cattolica<sup>196</sup>.

La prima parte dell'articolo sedici dell'Intesa Battista afferma

<sup>188</sup> CARDIA C., op. cit., p. 408.

<sup>189</sup> LONG G., *Dall'eccezione alla regola: le confessioni religiose e l'otto per mille dell'IRPEF*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n°1 del 1998, p. 41 – 42.

<sup>190</sup> Vedi art. 60, atti del Sinodo valdese del 25-30 agosto 1985.

<sup>191</sup> Vedi art. 31 intesa AVV., art. 23 intesa ADI, art. 27 intesa LUT.

<sup>192</sup> CARDIA C., op. cit., p. 409.

<sup>193</sup> LONG G., op. cit., p. 57.

<sup>194</sup> Vedi articoli 26 e 27 Intesa Luterana.

<sup>195</sup> Vedi articolo 16 Intesa Battista.

<sup>196</sup> LONG G., op. cit., p. 58.

un principio fondamentale, frutto della storia e della tradizione della confessione evangelica, che basa le proprie convinzioni su principi come quelli della separazione tra Stato e Chiesa: nella norma in esame la Repubblica afferma di prendere atto del fatto che le Chiese dell'Unione intendano provvedere al mantenimento ed al sostentamento dei ministri unicamente tramite offerte volontarie dei fedeli. La comunità battista italiana ha voluto così sottolineare, nell'Intesa, come il "principio della separazione delle fonti di sostentamento"<sup>197</sup> sia alla base del proprio ordinamento; a conferma di ciò, si può citare un documento dell'UCEBI, in cui si legge: "i credenti non possono accettare che le loro Chiese divengano in qualche modo dei dipartimenti pubblici, che lo Stato mantiene"<sup>198</sup>.

In ambito battista, precedentemente alla stipula dell'Intesa, si creò un ampio e vivace dibattito riguardo la possibilità di accettare il finanziamento tramite l'otto per mille dell'IRPEF. Nell'Assemblea Generale ordinaria del 16 – 20 settembre 1992, il Comitato chiedeva una pronuncia sul problema dell'otto per mille e della defiscalizzazione delle liberalità, sul quale aveva mandato materiale illustrativo alle Chiese; la discussione assembleare mostrò grande incertezza sulla questione, e si concluse con l'atto numero 25/AG/92, con il quale si diede mandato al Comitato Esecutivo di rimandare la discussione alle Chiese "affinché non oltre la prossima Assemblea ordinaria (o, se necessario, straordinaria) si addivenga ad una decisione più meditata e più rappresentativa dell'effettivo orientamento delle comunità battiste"<sup>199</sup>. Sempre nell'Assemblea Generale del 1992, furono respinte a maggioranza tutte le mozioni presentate, nell'ordine: una mozione che rinviava la discussione ad altra assemblea straordinaria, una mozione che voleva non fosse inserito l'otto per mille nell'intesa, una mozione che proponeva una consultazione tra le chiese locali, una che mozione che voleva l'otto per mille nell'intesa, ed in fine una che accettava nell'intesa la defiscalizzazione delle erogazioni liberali<sup>200</sup>.

Data la situazione e le pressioni della parte governativa, pronta alla stipula dell'intesa, il Comitato non vide altra soluzione se non quella di convocare l'Assemblea Generale straordinaria nei giorni 13 e 14 febbraio 1993, per discutere, insieme alla proposta di modifica dell'ordinamento per l'inserimento della figura del segretario generale, la questione dell'otto per mille e della defiscalizzazione delle liberalità.

Il Comitato decise, con l'atto 88/CE/92, una veloce consultazione delle chiese battiste italiane, in modo da ottenere un orientamento di massima riguardo l'opinione della comunità a proposito della spinosa questione del finanziamento e della defiscalizzazione. Finalità dell'atto era quella di ottenere una "indicazione di

---

<sup>197</sup> "Lo Stato deriva le sue entrate dal potere di tassazione, mentre la Chiesa è sostenuta da offerte volontarie": così è spiegato il principio nel punto 5 della dichiarazione di separazione preparata nel 1959 dal *Baptist Joint Committee on Public Affairs*.

<sup>198</sup> *Documentazione offerta alle Chiese in comunione con l'UCEBI sul tema dell'Intesa con lo Stato Italiano* (stampato non pubblicato), Roma, 1985, p. 22.

<sup>199</sup> SCARAMUCCIA F., *Nota Storica in L'Intesa Battista: un'identità rispettata*, ed. Claudiana, Torino, 1994, p. 45.

<sup>200</sup> *Ibidem*.

massima per il Comitato sulla base della quale orientare la commissione per le trattative con lo Stato nel caso che si debba addivenire alla chiusura della trattativa prima della riunione assembleare”<sup>201</sup>. Gli appartenenti all’Assemblea dell’UCEBI ricevettero un questionario, che avrebbe dovuto essere restituito entro un preciso termine, nel quale veniva precisato che la risposta avrebbe contato tanti voti quanti il soggetto ne avrebbe diritto nell’Assemblea stessa. L’andamento delle trattative per l’Intesa consentì di non utilizzare i dati della consultazione, e di affrontare più correttamente l’argomento nell’Assemblea Generale<sup>202</sup>.

L’Assemblea Straordinaria del febbraio 1993, dopo lunga ed approfondita discussione, respinse con votazione a scrutinio segreto, con 55 voti favorevoli e 56 voti contrari, una mozione che dava mandato al Comitato Esecutivo di includere nella bozza d’Intesa l’accesso all’otto per mille, mentre accettò, sempre con votazione a scrutinio segreto, con 62 voti favorevoli e 49 contrari, una mozione che accettava la possibilità di defiscalizzazione delle liberalità devolute alle Chiese, alle istituzioni, agli organismi operativi e all’Ente Patrimoniale dell’Unione<sup>203</sup>. Come si può notare dalle cifre riportate, una questione tanto controversa venne risolta con una decisione presa a strettissima maggioranza, come era già avvenuto nel Sinodo Valdese del 1988<sup>204</sup>.

Tutto l’ampio dibattito, sorto all’interno della comunità battista riguardo il finanziamento, è sintetizzato nel già citato articolo 16 dell’Intesa, nel quale, dopo la dichiarazione di principio presente nella sua prima parte e cui si è già accennato più sopra, viene affermato che le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni, fatte all’Unione per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte all’UCEBI. Questa disposizione, che è comune anche ad altri Stati, è dettata probabilmente dalla considerazione che le offerte, essendo destinate altrove, non concorrono a formare il reddito della persona fisica. Secondo alcuni, si ha in questo caso l’interesse dello Stato a favorire il sostentamento dei gruppi associati, che danno un apporto non secondario alla collettività, mediante un contributo attivo di solidarietà ed assistenza<sup>205</sup>.

Il punto numero tre dell’articolo 16 dispone che le modalità della defiscalizzazione siano stabilite “con decreto del Ministro delle Finanze, previo accordo con l’UCEBI”. Reiteratamente, l’Unione, dopo l’approvazione della legge relativa all’Intesa, ha chiesto al Ministro di poter incontrare lui o una sua delegazione per concordare i termini del decreto. Il Ministro A. Fantozzi rispose, con lettera del 6 novembre 1995, alla missiva dell’Unione datata 28 settembre 1995, dichiarando di avere già provveduto unilateralmente con tre suoi decreti del 25 ottobre 1995 relativi

<sup>201</sup> *Ivi*, p. 46.

<sup>202</sup> *Ivi*, p. 47.

<sup>203</sup> *Ivi*, p. 47 – 48.

<sup>204</sup> LONG G., op. cit., p. 59.

<sup>205</sup> SCARAMUCCIA F., *L’Intesa* cit., p. 44.

ai modelli 101, 201 e 730, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 127 del 31 ottobre 1995. Il Ministro giustificò l'unilateralità del provvedimento dichiarando che la disposizione era semplicemente una "formula di stile", dato che in realtà il provvedimento governativo "serve solo a stabilire quale documentazione sia idonea a comprovare all'Amministrazione finanziaria l'effettivo sostentamento dell'onere": il ministro non ritenne di dover promulgare un apposito decreto per l'UCEBI, dato che la documentazione si presentava identica per tutte le confessioni; per questo motivo, mancando il decreto specifico relativo, venne meno la necessità di un accordo specifico con la rappresentanza battista<sup>206</sup>.

In ambiente battista l'operato del Ministero delle Finanze è stato aspramente criticato da più parti, secondo Scaramuccia, ad esempio, "anche un decreto generale, trattandosi di materia per cui è espressamente prevista la bilateralità, non poteva prescindere da accordi con l'UCEBI e con tutte le altre confessioni, per le quali fosse ugualmente prescritto un accordo previo"<sup>207</sup>.

L'ultima parte dell'articolo 16 riconferma invece il principio della bilateralità, in quanto prevede la necessità di una commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dall'UCEBI, al fine di predisporre eventuali modifiche all'importo deducibile di cui al secondo comma (due milioni di lire).

Per quanto riguarda la decisione, presa dalle Chiese dell'UCEBI, di rinunciare a partecipare alla ripartizione della quota dell'otto per mille, è interessante notare come recentemente si sia assistito ad un nuovo e meno "estremista" orientamento: interessanti novità introdotte, tramite revisione, nell'Intesa Avventista, hanno stimolato un'ulteriore riflessione nell'ambito delle Chiese Battiste<sup>208</sup>. In un convegno tenutosi a S. Severa nel dicembre del 1997, si sono confrontate le tradizionali posizioni battiste favorevoli e contrarie all'otto per mille. Pur essendo sempre prevalenti i pareri sfavorevoli, si può notare come ci fosse la volontà di ricercare una soluzione diversa alla questione: emerse un orientamento interessante, che prendeva chiaramente spunto dalle nuove soluzioni adottate in ambiente avventista<sup>209</sup>. Il documento conclusivo del Convegno presenta i termini della proposta, che si basa sull'idea di "accettare i proventi dell'otto per mille a favore di un'erigenda fondazione distinta dall'UCEBI e dall'Ente Patrimoniale e aperta ad altre agenzie laiche e a carattere umanitario, avente come finalità, ad esempio, una delle seguenti aree di bisogno: lo sfruttamento dei bambini, l'assistenza agli anziani, ai malati (...) Di tale possibilità si chiede al Comitato esecutivo di verificare entro la prossima Assemblea la fattibilità"<sup>210</sup>.

<sup>206</sup> SCARAMUCCIA F., *L'Intesa Battista: un'identità rispettata*, in *Quaderni della scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, n°6, ed. Jovene, Napoli, 1998, p. 85.

<sup>207</sup> *Ibidem*.

<sup>208</sup> In seguito a delibera del 30 marzo 1994 del Comitato dell'Unione, è stata proposta la modifica dell'articolo 30 dell'Intesa Avventista. Tale modifica fu sottoscritta il 6 novembre del 1996 e approvata dal Parlamento con legge 20 dicembre 1996, n° 637.

<sup>209</sup> La modifica apportata all'Intesa Avventista prevede, fra l'altro, l'utilizzo delle scelte non espresse dell'otto per mille per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali "sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito".

<sup>210</sup> Il testo del documento è in *Riforma* del 19 dicembre 1997, p. 7.

L'orientamento che emerge dalla lettura del documento di cui sopra appare di fondamentale importanza, in quanto potrebbe portare, sebbene con caratteristiche assolutamente proprie, ad "accedere indirettamente" all'otto per mille l'unica confessione con intesa che ha finora resistito in una posizione di rifiuto<sup>211</sup>.

Sempre di "questioni economiche" si occupa anche l'articolo 20 dell'Intesa Battista, che riguarda il sostentamento economico dei ministri di culto appartenenti all'Unione Battista: tale norma afferma

che gli assegni corrisposti a tale scopo sono equiparati, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'equiparazione "ai soli fini fiscali" ha una duplice valenza: precisa il trattamento fiscale degli assegni corrisposti ai ministri, che dunque non può essere meno oneroso ma neanche più oneroso rispetto ai redditi di lavoro dipendente; ed al tempo stesso esclude che gli assegni in questione possano configurarsi come reddito da lavoro dipendente sotto altri profili (ad esempio sotto il profilo previdenziale)<sup>212</sup>. La precisazione sul regime fiscale dell'assegno è opportuna dal momento che i ministri dell'UCEBI non sono lavoratori dipendenti, in quanto prestano la loro opera *affectionis vel benevolentiae causa*<sup>213</sup>.

Quello dell'articolo 20 è l'unico caso, presente nell'Intesa, in cui si parla di "ministri iscritti nei ruoli dell'UCEBI", questo si spiega in quanto la norma non si riferisce ai ministri locali, che esercitano il ministero volontariamente, ma solo ai ministri dell'Unione, che percepiscono un assegno<sup>214</sup>.

### 3.8. Gli edifici di culto e i beni culturali.

L'articolo 17 dell'Intesa Battista, nella sua prima parte, sancisce il divieto di requisire, occupare, espropriare o demolire gli edifici aperti al culto pubblico dalle Chiese aventi parte all'UCEBI, se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione. La "forza pubblica" non può inoltre entrare in tali edifici per esercitare le sue funzioni, salvi i casi di urgente necessità, e previ accordi con i ministri delle singole Chiese. In questo caso, con il termine "ministri" si debbono senz'altro intendere quelli cui il diritto locale battista affida il compito di guidare la gestione ordinaria della Chiesa: certamente la locuzione è da riferirsi al Consiglio della Chiesa<sup>215</sup>.

E' stato fatto notare che la norma dell'Intesa Battista appare più garantista di quella prevista dagli accordi di Villa Madama con la Chiesa cattolica (Legge n°121 del 25 marzo 1985, articolo 5, II comma), dove si parla solo di "previo avviso" all'autorità ecclesiastica<sup>216</sup>.

<sup>211</sup> LONG G., op. cit., p. 62.

<sup>212</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 92.

<sup>213</sup> Vedi articolo 31 del Regolamento dell'Unione, che precisa: "il rapporto che intercorre tra il pastore e l'Unione non è rapporto di lavoro perché il ministero pastorale, intrapreso per servire ed attuare la vocazione, è caratterizzato dalla consacrazione della propria vita al Signore".

<sup>214</sup> SCARAMUCCIA F., *L'Intesa* cit., p. 45 – 46.

<sup>215</sup> *Ivi*, p. 45.

<sup>216</sup> SCARAMUCCIA F., *L'Intesa Battista: un'identità rispettata* cit., p. 86.

Questa norma è comune alle intese avventista, delle ADI, ed ebraica, mentre non compare nell'Intesa Valdese<sup>217</sup>. Inoltre, gli ebrei hanno voluto un comma aggiuntivo che, in analogia a quanto previsto dal Codice Civile per gli edifici adibiti al culto cattolico, prevede che “gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione”<sup>218</sup>.

La tutela dei beni culturali è oggetto dell'articolo 18 dell'Intesa Battista, nel quale viene riconosciuto l'interesse comune della Repubblica e dell'UCEBI alla tutela e conservazione del patrimonio storico e culturale battista: la norma deve intendersi riferita sia ad edifici di particolare interesse artistico e storico, ma anche ad ogni altro documento che testimoni le vicende ed i valori delle Chiese aventi parte all'Unione. La norma prevede che Repubblica ed Unione collaborino in questa tutela: non è chiaro in cosa debba consistere la cooperazione<sup>219</sup>. E' da ritenere che l'UCEBI possa proporre la protezione di determinati beni, il cui interesse alla conservazione sia rilevante anche per lo Stato: in questo senso alcuni autori ipotizzano che la norma possa far nascere un'aspettativa dell'Unione in ordine a sovvenzioni da parte dello Stato, atte alla tutela ed al restauro di tali beni<sup>220</sup>. Anche questa norma è presente in tutte le Intese finora stipulate. Valdesi e Metodisti hanno aggiunto la previsione legislativa di apposite commissioni miste, questo in quanto la norma in esame ha per queste confessioni un carattere ancora più pregnante, se non altro in termini di dimensione ed antichità del loro patrimonio storico<sup>221</sup>.

---

<sup>217</sup> Vedi art. 16 legge 516 del 1988 (AVV), art. 11 legge 517 del 1988 (ADI), art. 15 legge 101 del 1989 (Ebrei).

<sup>218</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 89.

<sup>219</sup> SCARAMUCCIA F., *L'Intesa battista: un'identità rispettata* cit., p. 86 – 87.

<sup>220</sup> PARLATO V., *Le Intese con le confessioni acattoliche. I contenuti*, ed. Giappichelli, Torino, 1991, p. 31.

<sup>221</sup> MAIOCCHI R., op. cit., p. 90.